

REVISIONE | 00
DATA | MAGGIO 2026
COMMESSA | C26-003642

N I E R



Automobili Lamborghini S.p.A - Stabilimento di Sant'Agata Bolognese

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Parte 1 - Quadro di riferimento progettuale e programmatico

Verifica di Assoggettabilità a VIA

Redatto	Verificato	Approvato
NIER Ingegneria S.p.A. Società Benefit	Automobili Lamborghini S.p.A.	NIER Ingegneria S.p.A. Società Benefit Ing. Antonio Aprea (firmato digitalmente)

INDICE

1.	PREMESSA	4
1.1.	CATEGORIE PROGETTUALI	4
1.2.	INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE	6
1.3.	OBIETTIVI DELLO STUDIO	7
2.	METODOLOGIA DI ANALISI	8
3.	INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PROGETTUALE	11
3.1.	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	11
3.2.	DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO “AS-IS”	12
3.2.1.	Il processo produttivo	14
3.2.2.	Politica ambientale ed energetica	18
3.2.3.	Titoli abilitativi	20
3.3.	DESCRIZIONE “PROGETTI 2026-2027”	21
3.4.	VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI	24
3.5.	PIANO DI DISMISSIONE	25
4.	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	26
4.1.	VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI VIGENTI	26
4.2.	VINCOLI PAESAGGISTICI E CULTURALI (D.LGS. 42/2004)	27
4.3.	RETE NATURA 2000 E AREE PROTETTE	30
4.4.	RETE ECOLOGICA REGIONALE (R.E.R.) – REGIONE EMILIA ROMAGNA	32
4.5.	PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.)	33
4.6.	PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.)	36
4.7.	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.) – REGIONE EMILIA ROMAGNA	37
4.8.	PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) – REGIONE EMILIA ROMAGNA	41
4.9.	PIANO SPECIALE PRELIMINARE – REGIONE EMILIA ROMAGNA	43

4.10.	PIANO DI GESTIONE DEI DISTRETTI IDROGEOGRAFICI (P.D.G.)	45
4.11.	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)	46
4.12.	PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (P.A.I.R. 2030)	49
4.13.	PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI (P.R.I.T.)	51
4.14.	PIANO ENERGETICO REGIONALE (P.E.R. 2030)	54
4.15.	SITI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE (S.I.N.) E (S.I.R.)	55
4.16.	PIANO RIFIUTI E BONIFICHE 2022-2027	57
4.17.	PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO (P.T.M.)	58
4.18.	PSC UNIONE TERRE D'ACQUA - COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	70
4.19.	RUE UNIONE TERRE D'ACQUA - COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	84

1. PREMESSA

La presente relazione costituisce lo Studio Preliminare Ambientale finalizzato all'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. n. 4/2018 della Regione Emilia-Romagna, per la valutazione dei potenziali impatti ambientali connessi allo stabilimento esistente di Automobili Lamborghini S.p.A., sito in via Modena n. 12 nel Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).

Saranno, inoltre, esaminati i potenziali impatti che potrebbero derivare dalle modifiche in progetto di seguito denominate "Progetti 2026-2027", descritte nei capitoli successivi, che costituiranno oggetto di istanza di Modifica Sostanziale di AUA a seguito dell'esito dell'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA in esame.

1.1. CATEGORIE PROGETTUALI

La procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA si rende necessaria ai sensi dell'Allegato B.2 alla L.R. n. 4/2018 ("Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti") e ai sensi dell'allegato II-bis del D.Lgs. 152/06, con riferimento, in particolare, alle seguenti categorie:

	Categoria Progettuale	Rif. Allegati alla Parte II del D.Lgs. 152/2006	Rif. Allegati alla L.R. n.4/2018	Competenza
1	<i>Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli costruzione dei relativi motori, che superino i 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume. CATEGORIA MADRE.</i> <i>Modifiche o estensioni di progetti di cui all'All. A.2 o B.2 già autorizzati, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.</i>	Allegato IV, 3.g) Allegato IV, 8.t)	Allegato B.2, B.2.18 Allegato B.2, B.2.60	Regione Emilia-Romagna Regione Emilia-Romagna
2	<i>Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette.</i>	Allegato IV, 8.b)	Allegato B.2, B.2.44	Regione Emilia-Romagna
3	<i>Banchi di prova motore con area > 500mq</i>	Allegato IV, 8.d)	Allegato B.2, B.2.54	Regione Emilia-Romagna

4	<i>Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW. In considerazione del dimezzamento della soglia in applicazione dei criteri di cui al DM 30 marzo 2015.</i>	Allegato II-bis, 1 a)	/	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
---	---	--------------------------	---	---

Con riferimento alla categoria 1a) di cui all'Allegato II-bis del D.Lgs. 152/06 relativa agli impianti termici, si ritiene opportuno richiamare il D.M. n. 52 del 30 marzo 2015 ("Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome"), nonché il relativo recepimento da parte della Regione Emilia-Romagna mediante Determinazione n. 15158 del 21/09/2018 e Determinazione di rettifica n. 17169 del 25/10/2018.

Nell'ambito delle citate linee guida sono definiti i criteri in presenza dei quali si applica la riduzione del 50% delle soglie fissate per i progetti ricadenti negli Allegati IV e II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006; tali criteri sono di seguito riportati.

[...]

1. *Caratteristiche dei progetti:*
 - a. *Cumulo con altri progetti;*
 - b. *Rischio di incidenti, per quanto riguarda in particolare le sostanze o le tecnologie utilizzate.*
2. *Localizzazione dei progetti: viene considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, con particolare riferimento alla capacità di carico dell'ambiente naturale nelle seguenti zone:*
 - a. *Zone umide;*
 - b. *Zone costiere;*
 - c. *Zone montuose o forestali;*
 - d. *Riserve e parchi naturali;*
 - e. *Zone classificate o protette dalla normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE;*
 - f. *Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione Europea sono già stati superati;***
 - g. *Zone a forte densità demografica;*
 - h. *Zone di importanza storica, culturale o archeologica.*

[...]

Nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) assimila le “aree di superamento”, come definite dall’art. 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 155/2010, alle zone “Pianura est”, “Pianura ovest” e “Agglomerato di Bologna”.

In particolare, il Comune di Sant’Agata Bolognese (BO) ricade nella zona “Pianura est”, interessata da procedura di infrazione connessa al superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀.

In considerazione di quanto sopra, risulta applicabile il criterio di riduzione del 50% delle soglie anche alla categoria di cui all’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, di seguito richiamata:

1.a) *impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.*

Si evidenzia che, allo stato attuale, presso lo stabilimento risultano installati impianti termici con potenza complessiva pari a 47 MW.

1.2. INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Come evidenziato nella tabella soprastante, gli interventi in progetto risultano riconducibili a diverse tipologie progettuali soggette a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ricadenti in parte nell’ambito della competenza statale e in parte in quello della competenza regionale. Considerato che la categoria progettuale “madre” (B2.18 della L.R. n. 4/2018) rientra nella competenza regionale e che l’attività di produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, pur riconducibile a una categoria di competenza statale, è funzionalmente ed esclusivamente finalizzata alla copertura dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo – come chiarito dalla FAQ (VAS-VIA) n. 1 pubblicata sul sito del Ministero – è stata trasmessa una comunicazione ai sensi dell’art. 7-bis, commi 4-bis e 4-ter, del D.Lgs. 152/2006 sia al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Direzione Generale Valutazioni Ambientali) sia alla Regione Emilia-Romagna (Area Valutazioni Impatto Ambientale e Autorizzazioni), al fine di individuare l’Autorità competente.

Con nota del 27/04/2026, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la proposta di svolgere la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in modo unitario e complessivo, includendo nella valutazione anche gli impatti derivanti dall’impianto termico.

Si riporta di seguito uno stralcio dell’art. 7-bis, comma 4-ter, del D.Lgs. 152/2006: “Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all’individuazione dell’autorità

competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma.”

In data 28/05/2026 è pervenuta a mezzo PEC risposta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Registro Ufficiale uscita 0113585 del 28/05/2026) che ha riconosciuto la possibilità di valutare, nell'ambito della procedura regionale, anche gli impatti generati dagli impianti termici, in quanto destinati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici necessari all'attività produttiva dell'impianto, nel caso specifico, prevalentemente finalizzata alla produzione di autoveicoli.

1.3. OBIETTIVI DELLO STUDIO

La presente relazione costituisce pertanto lo Studio preliminare ambientale relativo all'individuazione e valutazione dei possibili impatti ambientali generati dallo stabilimento Automobili Lamborghini S.p.A..

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti in materia come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte II, Allegato VII - “Norme in materia ambientale - Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale”, il presente elaborato ha l'obiettivo di individuare ed analizzare potenziali impatti significativi dell'opera sull'ambiente circostante ed individuare le possibili opere di mitigazione ambientale da adottare al fine di prevenire, eliminare o minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.

L'analisi ambientale condotta e illustrata nei capitoli successivi, secondo la metodologia indicata (capitolo 2), ha individuato i livelli di significatività dei potenziali impatti ambientali generati dallo stabilimento Lamborghini.

Si ritiene che il progetto oggetto della valutazione rispetti quanto previsto dalla normativa vigente sia in termini urbanistici che in termini ambientali, inserendosi in maniera coerente rispetto all'ambiente circostante. Di seguito verranno quindi dettagliate tutte le indagini condotte che hanno portato a tale esito la valutazione.

2. METODOLOGIA DI ANALISI

La metodologia di analisi utilizzata per la stesura del presente elaborato si basa su valutazioni qualitative dei potenziali effetti indotti dal progetto sulle componenti ambientali più rilevanti, approfondendoli con quanto previsto per l'ambito territoriale di riferimento dagli strumenti urbanistici di scala comunale e sovraordinata. Nel dettaglio, la trattazione sviluppata nei successivi capitoli è stata articolata nei seguenti punti fondamentali:

- Inquadramento dell'area e descrizione delle opere di intervento

Il capitolo ha l'obiettivo di fornire un primo inquadramento dell'area oggetto d'intervento nonché definire i principali interventi da eseguire.

- Quadro di riferimento programmatico

In questo capitolo verranno forniti gli elementi conoscitivi riguardo le previsioni di progetto con la normativa e la programmazione territoriali vigenti, con l'obiettivo di verificare la coerenza con gli stessi.

- Quadro di riferimento ambientale

Le componenti ambientali ed antropiche individuate sono:

- Atmosfera: aria e clima;
- Suolo e sottosuolo;
- Acque superficiali, acque di dilavamento e scarico e consumi idrici;
- Paesaggio ed elementi storico testimoniali;
- Biodiversità;
- Rumore;
- Traffico e viabilità;
- Rifiuti;
- Elettromagnetismo;
- Energia;
- Inquinamento luminoso;
- Popolazione e salute umana.

Per ciascuna matrice è stato elaborato un confronto fra le componenti ambientali e antropiche che caratterizzano il sito e tutte le previsioni di progetto significative e non ai fini della procedura di screening e riportando una stima e valutazione dei possibili impatti, nonché l'indicazione delle eventuali misure di mitigazione specifiche previste.

In particolare, per ciascuna matrice ambientale sono riportati i seguenti paragrafi:

- Analisi della componente allo stato attuale;
- Descrizione del progetto.

La descrizione del progetto è a sua volta articolata nelle seguenti sezioni:

- **As-is:** descrizione dell'assetto attuale dello stabilimento con riferimento alla specifica matrice ambientale;
- **Progetti 2026-2027:** descrizione dell'assetto futuro di medio termine (2026-2027) dello stabilimento con riferimento alla specifica matrice ambientale. Tali interventi saranno oggetto di successiva procedura di Modifica sostanziale dell'AUA.
- Stima e valutazione degli impatti ed eventuali misure di mitigazione.

La descrizione e valutazione della significatività degli impatti è a sua volta suddivisa in:

- **As-is;**
- **Progetti 2026-2027 - fase di cantiere;**
- **Progetti 2026-2027 - fase di esercizio.**

- Valutazione della significatività dell'incidenza ambientale

Nel presente paragrafo, verrà fornito un giudizio sintetico finale riassuntivo delle conclusioni emerse per ogni singola valutazione condotta sulle matrici ambientali al fine di valutare l'effetto complessivo del piano sul sistema urbano di riferimento.

Ogni matrice ambientale sarà accompagnata da un'indicazione dei livelli di significatività degli impatti sotto forma di sigla e di colore, secondo la seguente legenda:

Ns	Non significativo
Ss	Scarsamente significativo
S	Significativo
Ms	Molto significativo

I 4 livelli di significatività individuati sono:

- **Non significativo:** se le considerazioni effettuate portano alla conclusione che l'impatto sull'ambiente non è distinguibile dagli effetti preesistenti;
- **Scarsamente significativo:** se le considerazioni effettuate portano alla conclusione che l'impatto sarà apprezzabile ma il suo contributo non porterà ad un peggioramento significativo della situazione esistente;

- **Significativo:** se le considerazioni effettuate portano alla conclusione che l'impatto comporterà un peggioramento significativo della situazione esistente (es. +5%). Un impatto, inoltre, può dirsi significativo se, in una situazione già caratterizzata da criticità e superamenti di limiti di legge contribuisce ad innalzare in maniera sensibile la frequenza e l'entità dei superamenti;
- **Molto significativo:** se le considerazioni effettuate portano alla conclusione che l'impatto sull'ambiente supera i limiti stabiliti per legge (o tramite altri criteri ambientali), che in assenza dell'opera non verrebbero superati. Un impatto, inoltre, può dirsi molto significativo se, in una situazione già caratterizzata da criticità e superamenti di limiti di legge, contribuisce ad innalzare in maniera rilevante la frequenza e l'entità dei superamenti.

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PROGETTUALE

3.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Lo stabilimento Automobili Lamborghini S.p.A. è localizzato nel territorio comunale di Sant'Agata Bolognese in via Modena n.12, nella Città Metropolitana di Bologna (Figura 1 e Figura 2).

Il contesto territoriale circostante è caratterizzato da una morfologia pianeggiante e una prevalente destinazione d'uso agricola, intervallata da insediamenti produttivi e artigianali diffusi.

L'azienda si inserisce in un sistema territoriale a forte vocazione manifatturiera, noto anche con "Motor Valley" emiliana, caratterizzato dalla presenza di importanti realtà produttive nel settore automotive e meccanico.



Figura 1 - Inquadramento di area vasta



Figura 2 - Inquadramento di dettaglio

Il comparto produttivo si affaccia principalmente su via Modena (SP 255), asse viario di rilevanza provinciale che costituisce il collegamento diretto tra i poli urbani di Modena e Bologna e rappresenta l'arteria principale di distribuzione del traffico nell'area.

Tale infrastruttura assicura il collegamento con la rete viaria primaria, in particolare con l'Autostrada A1 Milano-Napoli, accessibile tramite i caselli di Modena Nord e Bologna Borgo Panigale.

3.2. DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO "AS-IS"

Fondata nel 1963 da Ferruccio Lamborghini, Automobili Lamborghini ha sede nel Comune di Sant'Agata Bolognese, in provincia di Bologna, ed è attiva nella progettazione e produzione di autoveicoli supersportivi di fascia alta.

L'attuale gamma produttiva comprende modelli dotati di sistemi di propulsione ibrida ad alte prestazioni (*High Performance Electrified Vehicle* - HPEV), tra cui Revuelto, Urus SE (Super SUV ibrido plug-in) e Temerario. Nel corso della propria attività, l'azienda ha inoltre sviluppato numerosi modelli di rilievo nel segmento delle vetture sportive di lusso, nonché serie limitate ad elevato contenuto tecnologico e prestazionale.

Da oltre quindici anni, l'azienda ha intrapreso un percorso strutturato orientato alla sostenibilità ambientale, integrando criteri di responsabilità ambientale e innovazione tecnologica nei processi produttivi e nelle strategie industriali. In tale ambito, Automobili Lamborghini risulta tra i primi produttori del settore a introdurre una gamma ibrida, adottando un approccio che considera l'intero ciclo di vita del prodotto e la catena del valore.

Parallelamente, l'azienda promuove iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni lavorative, con particolare riferimento al benessere dei dipendenti, all'equilibrio tra vita professionale e privata e alla valorizzazione dei principi di diversità, equità e inclusione, in coerenza con le proprie linee strategiche e organizzative.

Il sito produttivo di Automobili Lamborghini ha una superficie totale di circa 346.000 m² ed è costituito da più fabbricati, aventi una superficie coperta di circa 185.000 m². All'interno del perimetro sono collocati anche i parcheggi per le auto aziendali e dei dipendenti.

In Figura 3 è riportata una rappresentazione dei singoli fabbricati presenti all'interno dello stabilimento e di seguito saranno descritte le specifiche attività per ogni comparto.

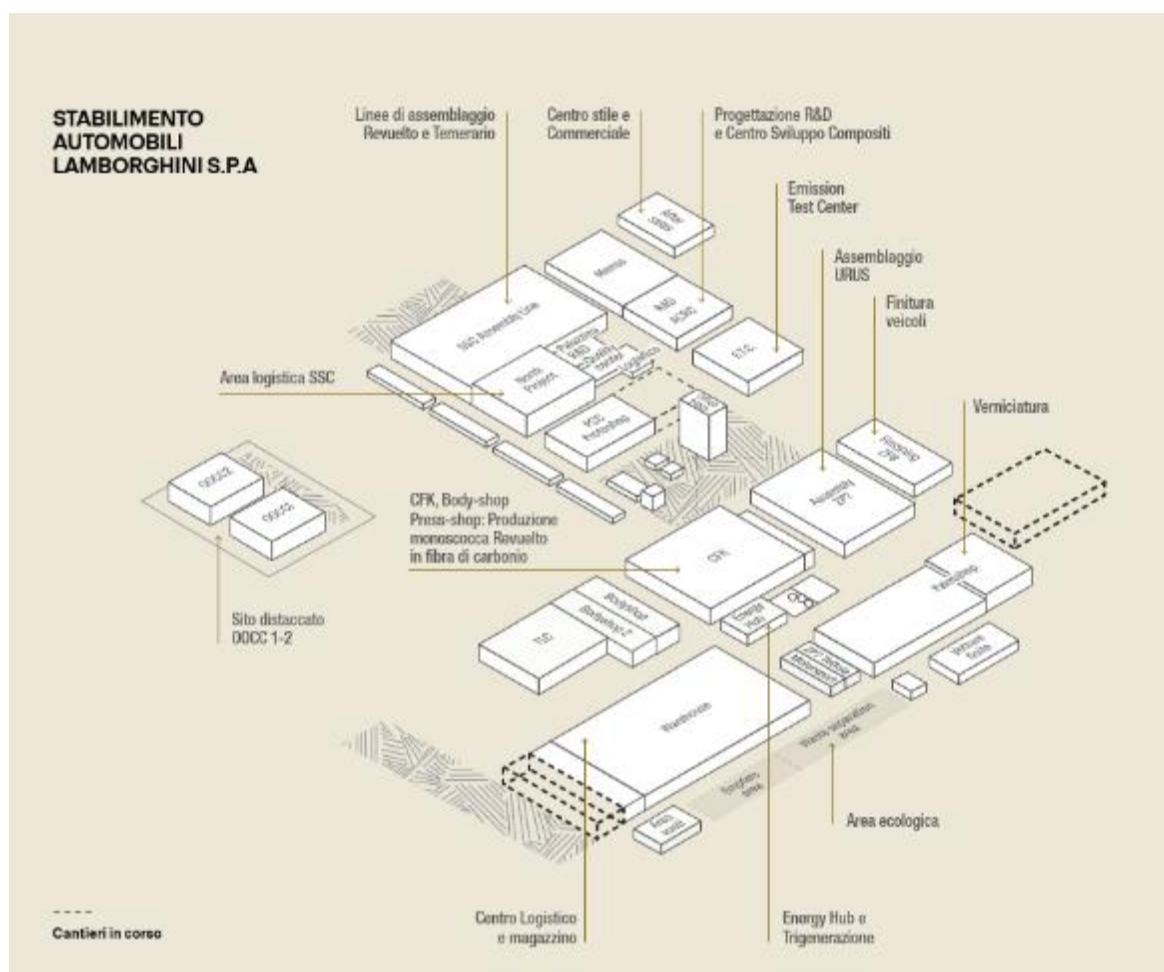


Figura 3 - Stabilimento Automobili Lamborghini S.p.A.

3.2.1. Il processo produttivo

Presso lo stabilimento vengono svolte attività di progettazione, sviluppo e produzione di automobili di lusso tramite le fasi di realizzazione di monoscocca e parti in fibra di carbonio, verniciatura, montaggio, finitura e assistenza post-vendita.

Il processo produttivo di Automobili Lamborghini è caratterizzato da un elevato livello di integrazione verticale, che consente la gestione diretta delle fasi strategiche di progettazione, realizzazione e assemblaggio dei principali componenti del veicolo. La produzione ha inizio con la realizzazione dei press parts e dei componenti strutturali della scocca, che confluiscono nelle fasi di BIW (Body in White) e/o struttura in composito o alluminio (MCQ, ASF, underbody), a seconda del modello. Segue la fase di verniciatura, svolta internamente, che precede l'assemblaggio finale del veicolo.

Parallelamente, all'interno del processo integrato, Lamborghini realizza e gestisce direttamente reparti ad alto valore aggiunto quali motopropulsore endotermico (Engine), sistemi elettrificati (E-axle) e batterie, integrando componentistica proveniente dal Gruppo VW/Audi e da fornitori esterni qualificati. L'assemblaggio è completato con le lavorazioni di selleria, dedicate agli interni e alle finiture artigianali.

Il ciclo produttivo si conclude con rigorose fasi di testing funzionale, dinamico e qualitativo, seguite dalle operazioni di finishing, finalizzate alla verifica di conformità del veicolo agli standard di qualità, prestazione e sicurezza propri del marchio Lamborghini. Questo modello produttivo integrato consente elevato controllo tecnologico, qualità costruttiva e coerenza prestazionale sull'intera gamma di veicoli.

Si riporta di seguito lo schema a blocchi del processo specifico per il modello Revuelto, a seconda del modello lo schema può variare leggermente, mantenendo tuttavia tale configurazione di base.

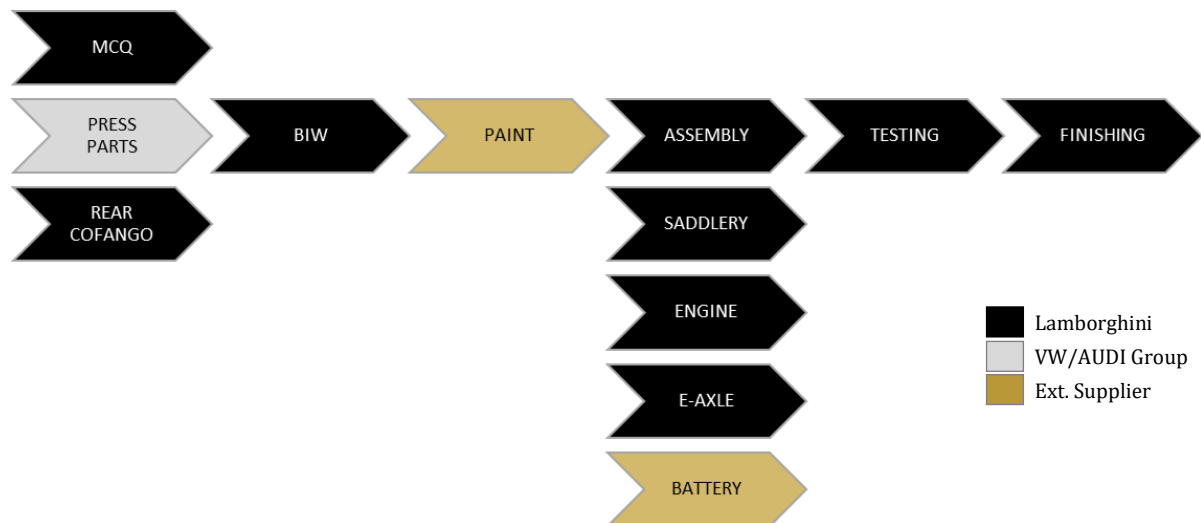


Figura 4 - Schema a blocchi processo produttivo Revuelto

Nel 2025 sono state prodotte 9.901 unità così suddivise:

	2023	2024	2025	Unità
Aventador/Revuelto	214	1.914	2.079	n.r
Huracan/Temerario	3.800	3.605	557	n.r
URUS/URUS SE	6.000	6.681	7.265	n.r
Totale	10.014	12.200	9.901	n.r

Tabella 1 - Unità prodotte: confronto tra 2023-2024-2025

Nel 2025 il numero di vetture prodotte ha registrato una riduzione rispetto all'anno precedente, principalmente a causa della progressiva conclusione della produzione del modello Huracan, avviata alla fine del 2024, e dell'avvio graduale della produzione del nuovo modello Temerario nel corso del 2025.

Il sito produttivo di via Modena si articola nelle strutture principali di seguito sinteticamente descritte:

- SSC ASSEMBLY LINE, in cui si trovano la linea di montaggio dei modelli Revuelto e Temerario e motori delle SSC (*Super Sport Car*), la selleria, le sale prova motori, il supermarket della logistica ed il collaudo vettura;
- NORTH PROJECT, magazzino localizzato in SSC dedicato alle attività di logistica per la linea di assemblaggio.
- R&D, un fabbricato al cui piano terra si hanno parte dei reparti della Ricerca e Sviluppo, quali le sale prova motori, il laboratorio emissioni, il laboratorio elettrico ed elettronico, la ricerca e sviluppo della meccanica e della carrozzeria della vettura e, a lato, il centro

compositi PPC (in precedenza identificato anche come ACRC) e la Climatic Room adibita ai test della vettura a basse temperature;

- ETC (*Emission Test center*): lo stabile costituisce un ampliamento dell'esistente Climatic Room, al suo interno vengono svolti test sui veicoli in prova seguendo precise procedure che rispondono al processo di sviluppo del prodotto ed al controllo prestazionale in termini di emissioni.
- COMMERCIALE/CENTRO STILE, un fabbricato posto nella parte Nord-est dello stabilimento al cui piano terra si trova l'officina assistenza clienti, mentre al primo piano sono collocati gli uffici di assistenza clienti, ricambi e centro stile.
- PSC e Protoshop, all'interno del fabbricato Pre-Series Center vengono individuati e corretti eventuali problematiche di prodotto e processo, spaziando dai prototipi alle vetture di serie, effettuando anche le attività di assemblaggio delle one-off;
- ASSEMBLY ZP7, in cui si trova la linea di montaggio delle URUS, la zona rework, il supermarket della logistica ed il collaudo vettura;
- FINISHING ZP8, in questo reparto vengono svolte attività di finitura della vettura, tra cui piccole riprese di verniciatura, carteggiatura e lucidatura di alcune parti della stessa. In questa area viene svolto anche il lavaggio e la prova idrica;
- CENTRO MATERIALI COMPOSITI (CFK), qui viene lavorata la fibra di carbonio per produrre l'intera scocca della vettura Revuelto ed ulteriori componenti. Si parte dal carbonio tessuto sotto forma di rotoli, si crea la monoscocca e infine si assembla il "*body in white*", ossia la carrozzeria pronta per essere verniciata. Vengono utilizzati sia carbonio secco che carbonio pre-preg, ossia già impregnato di resina, a seconda del tipo di manufatti da realizzare. Le macro-fasi del processo sono: taglio della materia prima, laminazione delle dime ottenute sugli stampi e sottovuoto; iniezione della resina e *curing*/cottura in autoclave; finitura e incollaggio; assemblaggio in *body in white*. Si alternano cicli produttivi completamente manuali, per realizzare i quali occorrono competenze altamente specifiche e processi automatizzati. Il carbonio è una *core competence* Lamborghini, tanto che Lamborghini è l'unica azienda del Gruppo che ha al proprio interno uno stabilimento produttivo di questo tipo.
- BODY SHOP, linea di assemblaggio del BiW (*Body in White*) dove viene realizzato il telaio monoscocca della vettura Revuelto.
- MOTORSPORT, edificio dedicato alla fabbricazione delle vetture motorsport, per le

gare in pista.

- TETTOIA REWORK - back up, edificio dedicato alle attività di *rework* delle vetture provenienti dai reparti produttivi e ai road test.
- PAINTSHOP: all'interno di questo reparto vengono verniciati URUS e Temerario tramite mix di fasi manuali e automatizzate. Il nuovo impianto è infatti dotato di un sistema innovativo di intelligenza artificiale che è in grado di riconoscere le priorità e programmare i processi a seconda del colore richiesto.
- WAREHOUSE E LOGISTICA TEMPORANEA (TLC), magazzino stoccaggio materiali, gestiti da una ditta esterna specializzata.
- ENERGY HUB, polo per la produzione centralizzata di energia costituito da: centrale frigorifera, centrale termica, centrale aria compressa, 2 impianti di trigenerazione e sistema di teleriscaldamento.

Si riporta di seguito un estratto del masterplan nella configurazione As-is e si rimanda allo specifico allegato "Tavo1_MASTERPLAN AS IS".

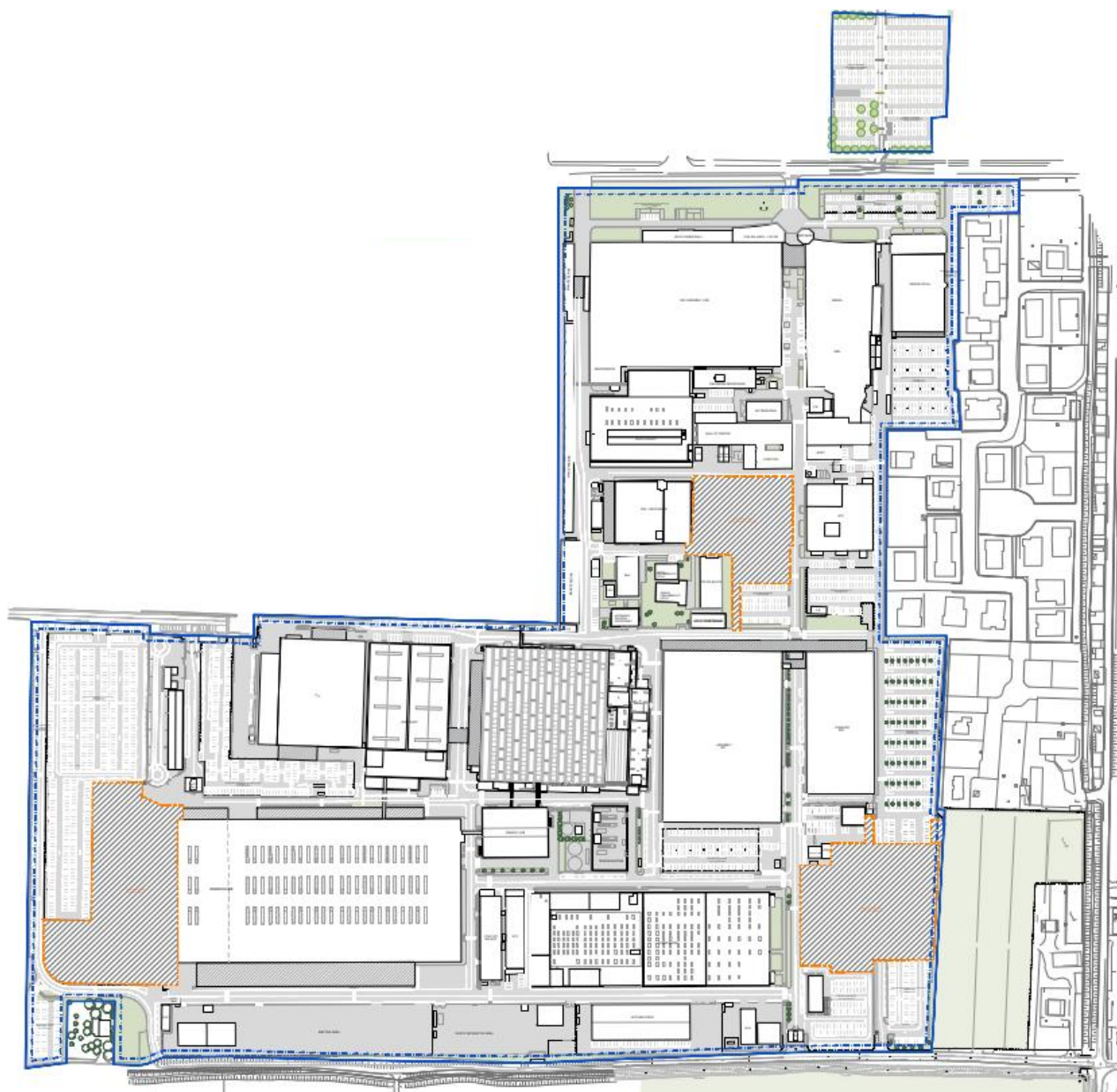


Figura 5 - Masterplan AS-IS

3.2.2. Politica ambientale ed energetica

Nel quadro delle proprie strategie aziendali di medio-lungo periodo, Automobili Lamborghini S.p.A. persegue l'integrazione degli obiettivi economici e produttivi con i principi della sostenibilità ambientale, promuovendo il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali secondo un approccio basato sul ciclo di vita.

L'azienda riconosce le criticità connesse ai cambiamenti climatici e orienta le proprie attività in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite, assunti come riferimento per uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico.

Nell'ambito delle attività produttive, Automobili Lamborghini S.p.A. adotta criteri di gestione

finalizzati all'uso efficiente delle risorse naturali e dell'energia. A tal fine, lo stabilimento è dotato di un sistema di gestione ambientale e di un sistema di gestione dell'energia conformi, rispettivamente, alle norme **UNI EN ISO 14001:2015** e **UNI EN ISO 50001:2018**. L'azienda mantiene inoltre la registrazione **EMAS**, garantendo la trasparenza nella comunicazione delle prestazioni ambientali, ed effettua il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra secondo quanto previsto dalla norma **UNI EN ISO 14064-1:2018**.

È previsto un impegno continuo alla riduzione delle emissioni di CO₂ dirette e indirette (Scope 1 e Scope 2), privilegiando l'adozione di misure interne di efficientamento e contenimento delle emissioni e limitando progressivamente il ricorso a meccanismi di compensazione esterna.

La responsabilità dell'attuazione, del mantenimento e del miglioramento dei sistemi di gestione ambientale ed energetico è in capo alla Direzione aziendale, che garantisce inoltre la definizione, l'aggiornamento e il rispetto della politica ambientale ed energetica.

Automobili Lamborghini S.p.A. è stata la prima azienda del settore automotive in Italia ad ottenere la registrazione EMAS nel 2009.

In ambito energetico, l'azienda ha ulteriormente consolidato il proprio sistema di gestione mediante l'adozione di un sistema conforme alla norma UNI EN ISO 50001, certificato nel 2011, risultando tra i primi operatori del settore automotive a livello nazionale ad aver conseguito tale certificazione.

I sistemi di gestione ambientale ed energetico, consolidati nel tempo, hanno consentito l'allineamento ai requisiti dell'Environmental Compliance Management System (ECMS), sistema di riferimento adottato dal Gruppo Volkswagen-Audi per la gestione della conformità ambientale.

Nel corso degli anni, l'azienda ha progressivamente rafforzato il proprio impegno in materia di cambiamenti climatici, aderendo a iniziative volontarie coerenti con le politiche europee e internazionali in materia di riduzione delle emissioni climalteranti, in particolare nell'ambito del Protocollo di Kyoto e del Pacchetto Clima-Energia dell'Unione Europea.

A tal fine, nel 2012 è stato sottoscritto un accordo con il Ministero dell'Ambiente per la definizione di una metodologia di calcolo dell'impronta di carbonio relativa alle attività produttive del sito compositi (CFK Center), comprensiva della contabilizzazione delle emissioni di CO₂ associate alla produzione di componenti in fibra di carbonio. Tale percorso ha condotto, nel 2013, alla certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14064 del sito compositi, successivamente estesa nel 2015 all'intero stabilimento produttivo di Sant'Agata Bolognese.

L'azienda ha successivamente aggiornato il proprio sistema di monitoraggio e rendicontazione

delle emissioni di gas ad effetto serra, conseguendo la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14064-1:2018 per gli anni 2021 e 2022 e proseguendo nel processo di certificazione per gli anni successivi, in relazione all'intero inventario delle emissioni dirette e indirette.

Nel periodo 2015-2024, lo stabilimento di Sant'Agata Bolognese ha adottato un programma di gestione delle emissioni di gas ad effetto serra volto alla loro neutralizzazione su base annuale, mediante attività di contabilizzazione, riduzione e compensazione delle emissioni associate ai consumi energetici (energia elettrica, gas naturale e combustibili). Per gli anni più recenti, tale approccio è stato sviluppato in coerenza con i principi del protocollo PAS 2060.

Alla luce dell'evoluzione del quadro normativo internazionale in materia di neutralità climatica, con l'introduzione della norma UNI EN ISO 14068:2023, l'azienda prevede di effettuare specifiche analisi per l'adeguamento ai nuovi standard di riferimento. In continuità con le politiche adottate, sono comunque in corso azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni dirette e indirette (Scope 1 e Scope 2), affiancate, per le quote residue, da interventi di compensazione attraverso l'acquisizione di crediti di carbonio, secondo le linee guida del Gruppo di appartenenza.

La gestione degli aspetti ambientali ed energetici è supportata da una struttura organizzativa dedicata, che prevede il coinvolgimento del personale a tutti i livelli aziendali, con definizione di ruoli e responsabilità in relazione alle diverse funzioni.

3.2.3. Titoli abilitativi

Lo stabilimento è dotato dei **titoli abilitativi** necessari per l'esercizio delle attività produttive, regolarmente rilasciati dagli enti competenti e conformi alla normativa vigente. Per le porzioni di impianto ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico, sono state inoltre acquisite le specifiche autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della normativa di settore, attestanti la compatibilità degli interventi con i valori tutelati.

In tale contesto, è stata presentata istanza di accesso agli atti presso l'Ufficio Edilizia del Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), dalla quale è stato possibile ricostruire il quadro completo delle pratiche edilizie depositate e rilasciate nel tempo, dal 1963 ad oggi.

Le espansioni dello stabilimento più recenti che hanno comportato una modifica agli strumenti urbanistici sono state principalmente due:

- **"Variante URUS"**: con essa è stato creato l'ambito "AP_4_AL" in variante agli strumenti urbanistici comunali, approvata con **Deliberazione del Consiglio n.12 del 16/04/2016**, attraverso procedimento unico ex. Art. A-14-bis n.20/2000. In tale occasione è stato

introdotto nel PSC e nel RUE del Comune di Sant'Agata Bolognese un nuovo perimetro denominato appunto "AP_4_AL", comprendente tutte le porzioni di terreno di proprietà della ditta Lamborghini, sia quelle aventi, all'epoca, già destinazione produttiva, sia quelle allora comprese nel territorio rurale e poi utilizzate per l'ampliamento.

- **"Variante 2022"**: estensione del perimetro dell'ambito "AP_4_AL" in variante agli strumenti urbanistici comunali, approvata con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2023**, attraverso procedimento unico di cui all'art.53 della L.R. n. 24/2017.

Per un dettaglio sui titoli edilizi in possesso della ditta si rimanda all'allegato "Esito accesso agli atti" contenente l'elenco dei vari titoli edilizi rilasciato dal Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).

La Ditta, infine, è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2026-913 del 18/02/2026 per le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico.

3.3. DESCRIZIONE "PROGETTI 2026-2027"

Nel periodo 2026-2027, Lamborghini prevede l'avvio e lo sviluppo di un programma di interventi volto al potenziamento delle capacità produttive, di ricerca e sviluppo e delle funzioni direzionali, in coerenza con le prospettive di crescita e di innovazione aziendale. Questi progetti saranno poi oggetto della successiva Domanda di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Di seguito vengono brevemente descritti i principali progetti oggetto del presente studio:

1. Installazione di una **nuova macchina CNC all'interno del reparto CFK**, destinata alla lavorazione di componenti realizzati in materiale composito che comporterà quindi l'introduzione di un nuovo punto di emissione (denominato O9.3).
2. Realizzazione del **nuovo edificio denominato Polo RT**, dedicato alle attività di rework delle vetture provenienti dai reparti produttivi e dei rientri dai road test propedeutici alla consegna al cliente. Il nuovo fabbricato sarà realizzato in sostituzione dell'attuale area adibita al rework dei veicoli, già demolita, e si svilupperà su due livelli, Polo RT sarà ubicato al piano terra. Le principali matrici ambientali interessate dall'intervento risultano essere "Aria" e "Rumore"; pertanto, gli approfondimenti relativi al progetto saranno trattati nei capitoli

dedicati alle rispettive componenti ambientali.

3. Realizzazione e ampliamento del cantiere **LQC (Launch Quality Center)**, che prevede l'estensione degli attuali reparti PSC e Protoshop, con un completo re-layout dell'edificio. Al suo interno saranno inoltre integrati il reparto Meisterbock e le attività di stampa 3D oggi collocate nella Palazzina Industriale. Le funzioni ospitate sono principalmente legate all'ambito R&D. Le principali matrici ambientali interessate dall'intervento risultano essere "Aria" e "Rumore"; pertanto, gli approfondimenti relativi al progetto saranno trattati nei capitoli dedicati alle rispettive componenti ambientali.
4. **Selleria**, cantiere in continuità con quello del Polo RT (punto 2). Il progetto è propedeutico alla realizzazione di una nuova area dedicata alla selleria collocata al secondo piano del fabbricato "Polo RT". Le principali matrici ambientali interessate dall'intervento risultano essere "Aria" e "Rumore"; pertanto, gli approfondimenti relativi al progetto saranno trattati nei capitoli dedicati alle rispettive componenti ambientali.
5. Ampliamento di una porzione del **magazzino logistico (Warehouse)** per lo stoccaggio delle materie prime necessarie all'approvvigionamento delle linee di produzione. Le principali matrici ambientali interessate dall'intervento sono "Scarichi" e "Rumore"; pertanto, gli approfondimenti relativi al progetto saranno trattati nei capitoli dedicati alle rispettive componenti ambientali.
6. Ampliamento della **caserma del presidio Antincendio**, previsto in funzione delle future esigenze di espansione aziendale, mediante la realizzazione di nuovi spazi ad uso ufficio al piano primo. Le principali matrici ambientali interessate dall'intervento sono "Scarichi" e "Rumore"; pertanto, gli approfondimenti relativi al progetto saranno trattati nei capitoli dedicati alle rispettive componenti ambientali.
7. **Torre 2 - nuovo edificio direzionale**, che ospiterà nuovi uffici, inclusa una porzione degli uffici della Direzione. Anche in questo caso l'intervento interessa principalmente la componente ambientale "Scarichi" oltre che quella "Energia" e "Acustic", alle cui sezioni specifiche si rimanda per i relativi approfondimenti.
8. Ampliamento del reparto **Boutique**, che ospita il negozio per la vendita del merchandising del marchio Lamborghini.

Si riportano di seguito i titoli edilizi in corso e/o già ottenuti dal Comune di Sant'Agata Bolognese per alcuni dei progetti sopra descritti estratti dall'elenco risultate dall'Accesso agli Atti presso ufficio edilizia:

LQC

- Permesso di Costruire n.47/2025 rilasciato il 16/09/2025.

POLO RT e SELLERIA

- Permesso di Costruire n. 52/2025 del 27/10/2025;
- Variante al PdC n. 52/2025, prot. n.166/2025 inviata il 22/11/2025 - in attesa delle integrazioni;
- Variante essenziale al P.d.C n.52/2025, Prot. n.31/2026 inviata il 21/03/2026 - in attesa di invio alla commissione edilizia;
- Autorizzazione paesaggistica n.51/2025 del 23/10/2025;
- Variante all'autorizzazione paesaggistica n.51/2025, prot. n. 165/2025 inviata il 22/11/2025 - in attesa di pareri.

WAREHOUSE

- Permesso di Costruire n.40/2025 rilasciato il 23/07/2025;
- Autorizzazione paesaggistica n.34/2025 rilasciata il 22/07/2025.

CASERMA

- Permesso di Costruire prot. n. 2/2026 inviato il 13/01/2026 - in attesa di integrazioni.

TORRE 2

- Permesso di Costruire prot. n. 42/2026 inviato il 14/04/2026 - istruttoria avviata.

Si riporta di seguito un estratto del masterplan nella configurazione "Progetti 2026-2027", dove in verde sono indicati i "Progetti 2026-2027" e si rimanda allo specifico allegato "Tavo2_MASTERPLAN PROGETTI 2026-2027".

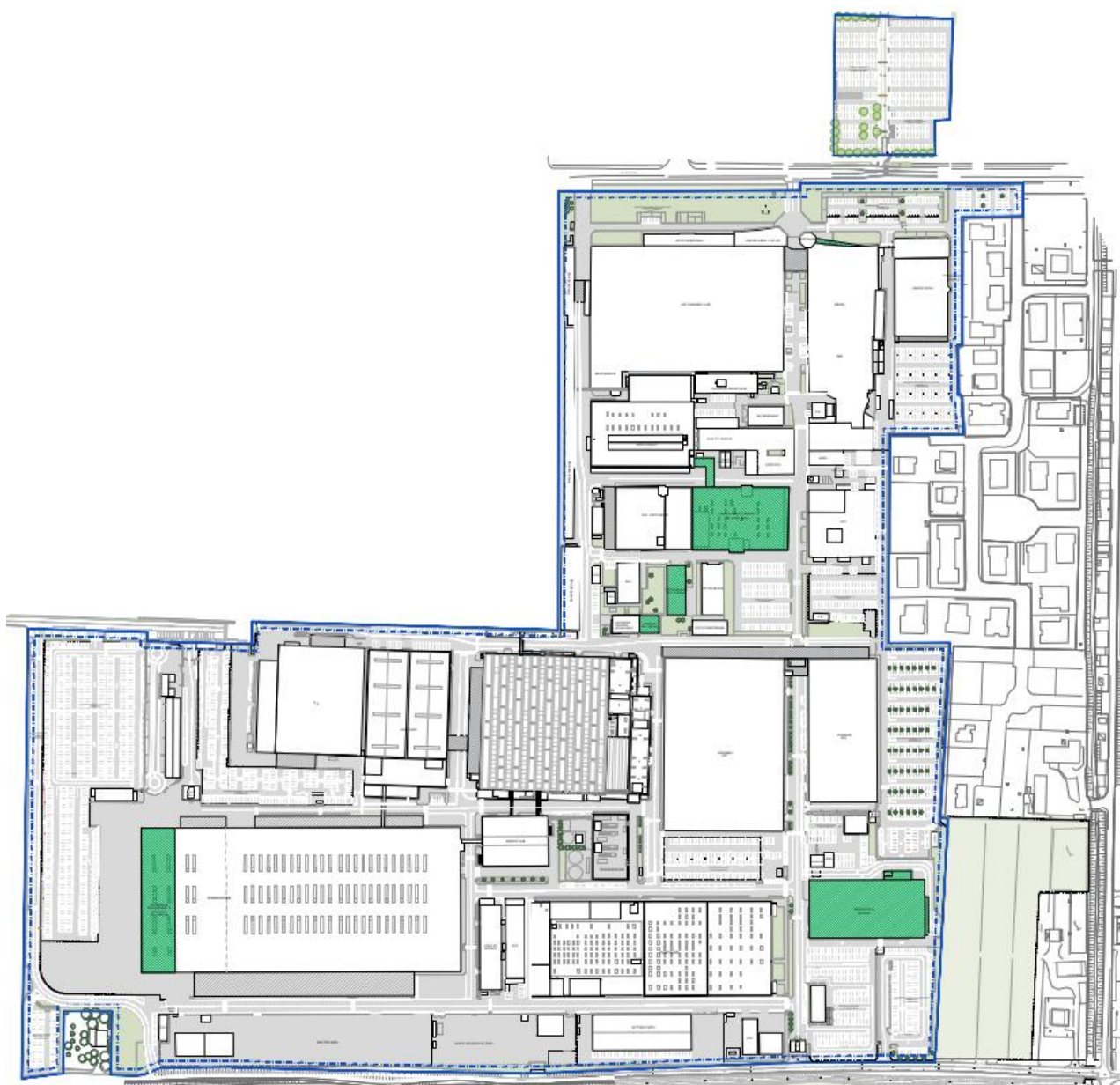


Figura 6 - Masterplan "Progetti 2026-2027"

3.4. VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sono state considerate possibili alternative progettuali, includendo l'opzione "zero" e differenti soluzioni localizzative e tecnico-gestionali.

L'alternativa "zero", corrispondente al mancato intervento, comporterebbe il mantenimento dell'attuale configurazione dello stabilimento senza l'introduzione delle modifiche/ottimizzazioni previste dal progetto. Tale opzione non consentirebbe l'adeguamento alle esigenze produttive e tecnologiche dell'azienda, progettata anche nell'ottica del miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali del sito.

Per quanto riguarda le alternative localizzative, non sono state considerate soluzioni esterne al sito esistente, in quanto l'intervento si configura come modifica/adeguamento di uno stabilimento produttivo già attivo dal 1963. La delocalizzazione comporterebbe infatti maggiori impatti ambientali legati al consumo di suolo, alla realizzazione di nuove infrastrutture e alla riorganizzazione logistica, risultando pertanto meno sostenibile rispetto all'intervento in sito.

Sono state invece valutate, ove pertinenti, alternative di tipo tecnico e gestionale, con particolare riferimento alle soluzioni impiantistiche, ai layout produttivi e alle tecnologie adottate. La configurazione progettuale proposta rappresenta la soluzione ritenuta più idonea in termini di efficienza produttiva, contenimento degli impatti ambientali e ottimizzazione dell'uso delle risorse. Alla luce delle valutazioni svolte, l'intervento in progetto risulta pertanto la soluzione preferibile sotto il profilo ambientale, tecnico ed economico, in quanto consente di operare all'interno di un contesto già antropizzato, limitando l'insorgenza di nuovi impatti e favorendo, al contempo, il miglioramento delle prestazioni complessive dello stabilimento.

3.5. PIANO DI DISMISSIONE

L'intervento in esame si inserisce all'interno di uno stabilimento produttivo esistente, attualmente in esercizio e oggetto di continui interventi di sviluppo e aggiornamento tecnologico. Alla luce della natura dell'attività e della pianificazione industriale in essere, non è previsto, allo stato attuale, un piano di dismissione del sito.

Pertanto, non si configurano nel breve-medio periodo specifiche azioni riconducibili alla fase di dismissione delle opere o degli impianti oggetto del presente procedimento.

Resta inteso che, qualora in futuro si rendesse necessario procedere alla dismissione, totale o parziale, delle strutture e degli impianti, tale fase sarà gestita nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento a:

- corretta gestione e smaltimento/recupero dei materiali e dei rifiuti prodotti;
- eventuale bonifica delle matrici ambientali interessate, qualora necessario;
- ripristino delle condizioni ambientali del sito, compatibilmente con la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

Le operazioni di dismissione saranno inoltre condotte adottando le migliori pratiche tecniche disponibili, al fine di minimizzare eventuali impatti su ambiente e salute pubblica.

4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

4.1. VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI VIGENTI

Secondo quanto espressamente riportato dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'inquadramento programmatico sviluppato nei capitoli che seguono fornisce gli elementi conoscitivi riguardo le relazioni tra l'opera di progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale esistenti.

Gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale necessari per verificare la coerenza dell'opera in esame con la normativa e la programmazione territoriale vigente risultano essere:

- Strumenti di *pianificazione a scala sovraordinata*:
 - Vincoli paesaggistici e culturali (D.lgs. 42/2004);
 - Rete Natura 2000 e Aree Protette;
 - Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) – Regione Emilia-Romagna;
 - Piano Territoriale Regionale (P.T.R.);
 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
 - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) - Regione Emilia-Romagna;
 - Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Regione Emilia-Romagna;
 - Piano Speciale Preliminare – Regione Emilia-Romagna;
 - Piano di Gestione dei distretti idrografici (P.d.G.) – Regione Emilia-Romagna;
 - Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) – Regione Emilia-Romagna;
 - Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) – Regione Emilia-Romagna;
 - Piano regionale integrato dei trasporti (P.R.I.T.) – Regione Emilia-Romagna;
 - Piano Energetico Regionale (P.E.R. 2030) – Regione Emilia-Romagna;
 - Siti di Interesse Nazionale e Regionale (S.I.N.) e (S.I.R.);
 - Piano Rifiuti e Bonifiche 2022-2027
- Strumenti di *pianificazione territoriale a livello provinciale*:
 - Piano Territoriale Metropolitano (P.T.M.)
- Strumenti di *pianificazione a livello comunale*:
 - Piano Strutturale Comunale (PSC);
 - Piano Urbanistico Edilizio (RUE);

Da un'attenta analisi degli strumenti pianificatori sopra elencati si rilevano le considerazioni, sotto il profilo pianificatore, di seguito riportate.

4.2. VINCOLI PAESAGGISTICI E CULTURALI (D.LGS. 42/2004)

Vincoli paesaggistici

Per la verifica della compatibilità dell'intervento progettuale con i vincoli paesaggistici individuati dal Ministero della Cultura ai sensi del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è stato consultato il Webgis "Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna".

Il Webgis è un sistema informativo finalizzato alla consultazione delle informazioni relative alle aree vincolate della Regione Emilia-Romagna ai sensi della vigente normativa in materia di tutela paesaggistica. Tale sistema fornisce una rappresentazione cartografica georiferita dei vincoli paesaggistici.

Le aree tutelate per legge sono disciplinate ai sensi dell'art. 142 c. 1 del D.lgs. 42/2004 come segue:

"1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;*
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);*
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;*
- l) i vulcani;*
- m) le zone di interesse archeologico"*

Dalla consultazione del webgis è emerso che una porzione dell'area in esame ricade all'interno della fascia di rispetto dei fiumi (art.142 c.1 lettera c), in particolare quella relativa al Canal Chiaro di Valbona.



Figura 7 - Vincoli paesaggistici D.Lgs. 42/2004 - Webgis Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna

Legenda:

■ Aree di rispetto dei fiumi (art. 142, comma 1 lett. c)

Vincoli architettonici

Per quanto riguarda la presenza di beni culturali, sia di carattere architettonico che archeologico, nell'area oggetto di indagine, si è consultato il WebGis "Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna", che rispetto all'applicativo "Vincoli in Rete" del MIC - Ministero della Cultura, risulta essere più aggiornato e in linea con le peculiarità del territorio regionale. Il sito è in continua crescita e aggiornamento, e, ad oggi, comprende 10.429 beni architettonici e 251 beni archeologici.



Figura 8 - Vincoli culturali D.Lgs. 42/2004 - Portale Patrimonio culturale Emilia - Romagna

Legenda:

- Bene architettonico “ope legis” vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Dalla mappa riportata in Figura 8 non si rileva la presenza di beni culturali e architettonici all'interno dell'area in esame. Si ravvisa la presenza di un bene architettonico con tutela di tipo “Ope Legis” di fronte allo stabilimento, in particolare si tratta della Chiesa di Santa Maria in Strada detta dei Frati risalente al XVII secolo. L'edificio è parte di una aggregazione di volumi che comprende la chiesa, la sacrestia, il campanile e l'ex convento dei frati oggi adibito ad uso residenziale privato. La chiesa è stata danneggiata dal terremoto del maggio 2012, attualmente è agibile ma necessita comunque di restauri. Le infiltrazioni di acqua piovana e l'incuria hanno portato alla rovina di tutti gli elementi decorativi interni e ad uno stato di avanzata fatiscenza di vari elementi strutturali.

Considerando che la Chiesa è ubicata fuori dall'area di progetto e che non sarà in alcun modo interessata dal progetto stesso, si può ragionevolmente escludere che questo abbia impatti sulla tipologia del bene tutelato.

Vincoli archeologici

Relativamente ai vincoli archeologici, il WebGis “Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna” fornisce indicazioni circa i Beni archeologici presenti sul territorio emiliano romagnolo tutelati ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Beni Culturali. Si sottolinea come i beni presenti nel WebGis rappresentino solo una piccola parte del ricchissimo patrimonio regionale.

Il WebGis riporta, inoltre, i siti dove interventi di scavo e/o notizie d’archivio hanno portato ad accertare o meno la presenza di rinvenimenti archeologici.

Dalla Figura 9 si evince la presenza di intervento senza ritrovamenti sul perimetro dell’area in esame; pertanto, si ritiene che non vi saranno interferenze con i vincoli archeologici.



Figura 9 - Beni archeologici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - Portale Patrimonio culturale Emilia - Romagna

Legenda:

■ Dati archeologici: Interventi senza ritrovamenti

4.3. RETE NATURA 2000 E AREE PROTETTE

La Rete Natura 2000 è costituita da siti di interesse individuati per la conservazione della diversità biologica. Essa trae origine dalla Direttiva dell’Unione Europea n.43 del 1992 (“Habitat”) finalizzata alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari indicati nei

relativi Allegati I e II. La direttiva “Habitat” prevede che gli Stati dell’Unione Europea contribuiscano alla costituzione della rete ecologica europea Natura 2000 in funzione della presenza e della rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti e delle specie, individuando aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), destinati a diventare Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per l’avifauna, previste dalla Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” che ha sostituito la storica direttiva 79/409.

La Rete Natura 2000 dell’Emilia-Romagna è stata aggiornata nel 2024 con la Delibera n. 1562 del 08/07/2024, che prevede l’istituzione di nuovi siti, l’ampliamento e la riduzione di siti esistenti ed altre modifiche.

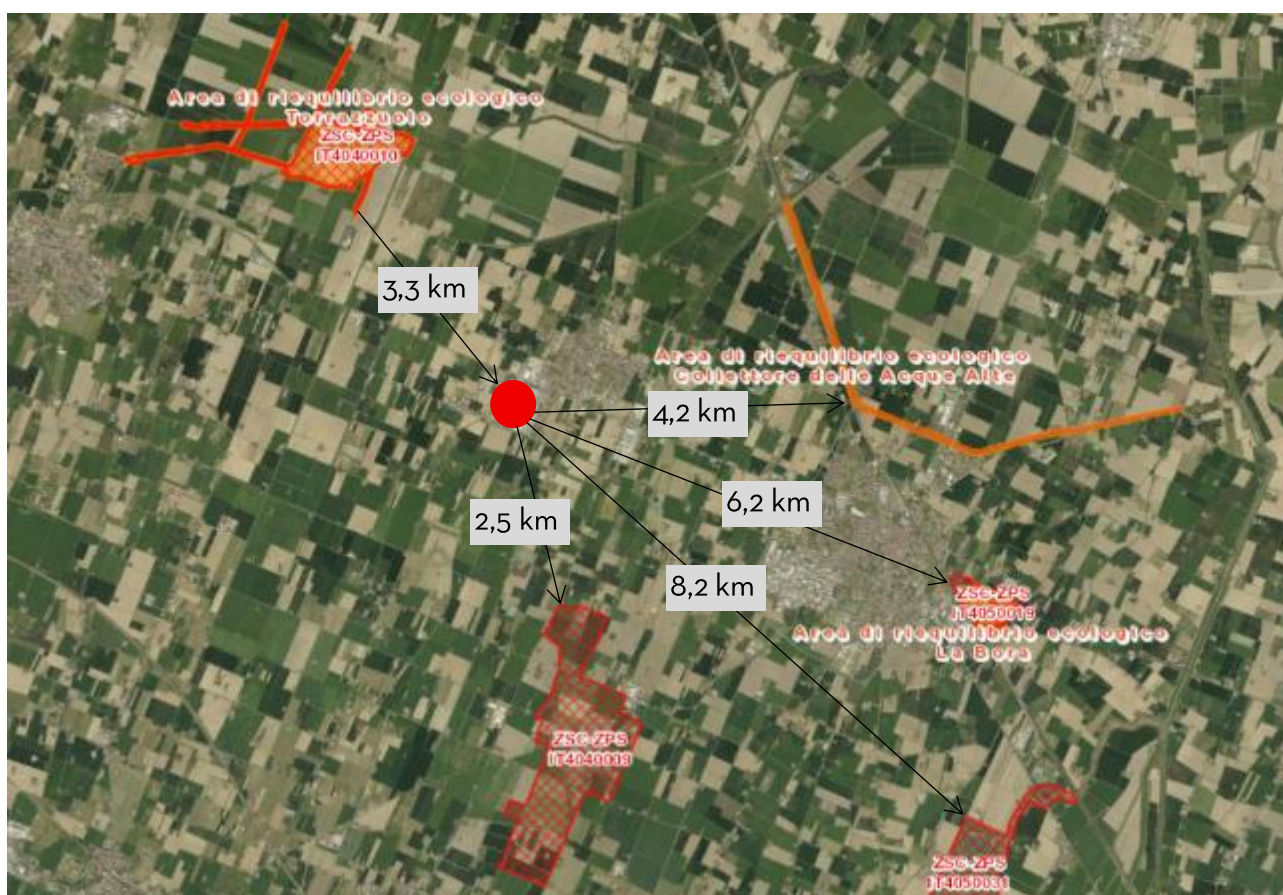


Figura 10 - Estratto cartografico Rete Natura 2000 e Aree Protette - Regione Emilia-Romagna

Come si può notare dall’estratto cartografico (aggiornato al 2024) sopra riportato, l’area in oggetto non ricade all’interno di nessun sito di interesse di Rete Natura 2000. I siti più vicini sono:

- **ZSC-ZPS IT4040009 - Manzolino:** distante circa 2,5 km;
- **ZSC-ZPS IT4040010 - Torrazzuolo:** distante circa 3,3 km;
- **Area di riequilibrio ecologico - Collettore delle Acque Alte:** distante circa 4,2 km;
- **ZSC-ZPS IT4050019 - La Bora:** distante circa 6,2km;

- **ZSC-ZPS IT4050031 - CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA:** distante circa 8,2km.

Alla luce di quanto esposto, a seguito dell'analisi dei siti Rete Natura 2000 non si ravvisano motivi ostativi per la realizzazione del progetto in esame nell'area oggetto di indagine.

Dalla Figura 10 emerge la presenza di un'area di riequilibrio ecologico, in particolare il Collettore delle Acque Alte, ad una distanza di circa 4,2km. Le Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE) costituiscono una tipologia di area protetta e sono definite dalla L.R. n.6 del 2005 come "aree naturali o in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.

Data la distanza dal sito ARE, non si ravvisano criticità indotte dallo stabilimento esistente e dalle opere in progetto.

4.4. RETE ECOLOGICA REGIONALE (R.E.R.) - REGIONE EMILIA ROMAGNA

La Regione tutela la biodiversità attraverso il sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000, collegati tra loro da Aree di collegamento ecologico. Si tratta di zone importanti dal punto di vista geografico e naturalistico che è opportuno proteggere perché favoriscono la conservazione e lo scambio di specie animali e vegetali (per esempio fiumi, colline e montagne).

Tutte queste aree entrano a far parte della Rete ecologica regionale, come definita dall'art. 2 lettera f della Legge regionale 6/2005.

In base al Programma regionale per il Sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, la Regione:

- coordina la gestione delle Aree protette e dei siti di Natura 2000;
- individua e descrive le Aree di collegamento ecologico.

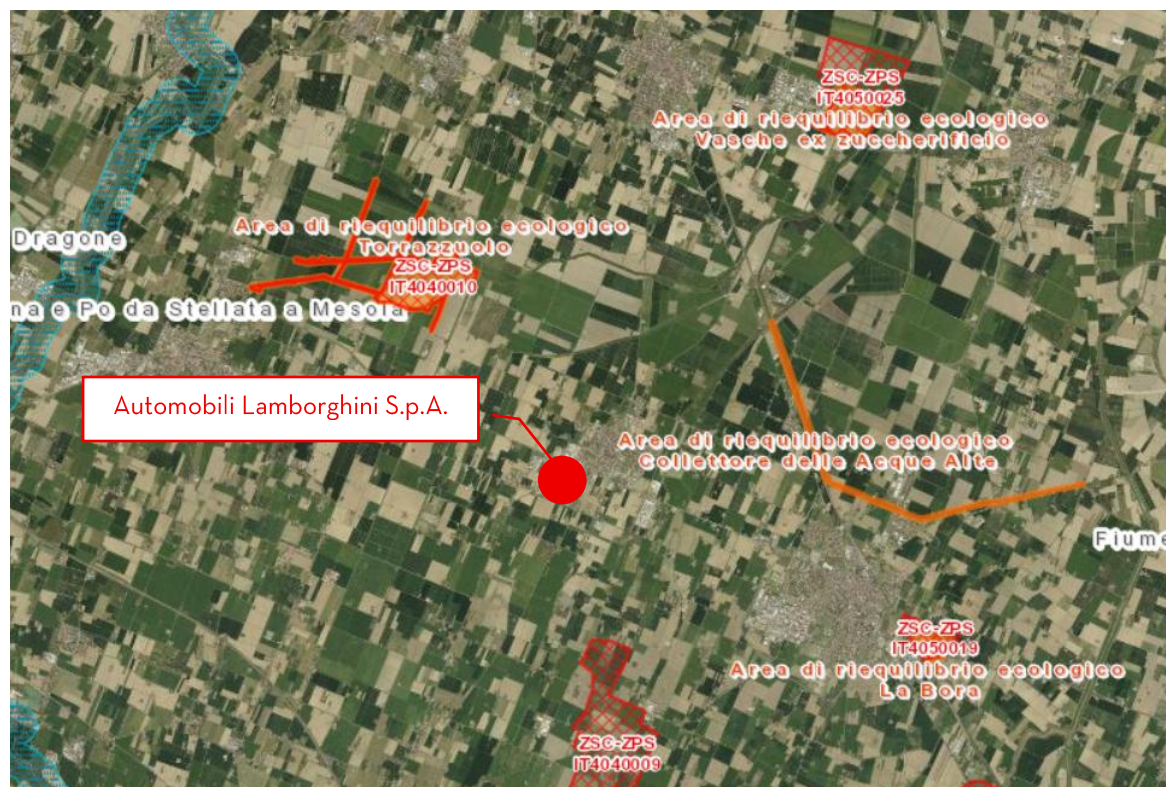


Figura 11 - Aree di collegamento ecologico

Legenda

Aree di collegamento ecologico

 Area di collegamento fluviale

Aree Protette

 Aree riequilibrio ecologico

Siti Rete Natura 2000

 ZPS

All'interno dell'area in esame non è presente alcun sito appartenente alla Rete Ecologica Regionale.

4.5. PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione Emilia-Romagna delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali, in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.

Tale strumento di programmazione trova le sue motivazioni in quattro ambiti fondamentali:

- 1) la variabile territoriale si rapporta alle politiche di sviluppo in modo più articolato e complesso che nel passato. Se si riconosce l'esigenza di cogliere e fare leva sulle diverse potenzialità e risorse, il rapporto tra politiche di sviluppo e territorio richiede di scomporre le politiche di settore per renderle più appropriate alle esigenze di sviluppo delle diverse aree;

- 2) il rapporto ambiente/sviluppo diventa fondamentale per proporre una nuova qualità dello sviluppo stesso. Si presentano tre prospettive che influiscono sulle attività di governo:
 - la tutela di risorse ambientali;
 - la valorizzazione di beni ambientali;
 - il riorientamento della produzione scientifica e tecnologica per definire modelli di produzione e consumo.
- 3) il superamento dei localismi e l'accrescimento dell'unificazione regionale appaiono centrali per mantenere e qualificare il grado di sviluppo raggiunto;
- 4) il rafforzamento necessario del sistema delle istituzioni per operare su sistemi maggiormente aperti sia territorialmente che come rapporti di forze economico-sociali.

Il PTR si propone di promuovere lo sviluppo sostenibile come elemento integrato dei seguenti aspetti:

- *sostenibilità ambientale*: mantenere nel tempo la qualità e la riproducibilità delle risorse naturali, preservare l'integrità dell'ecosistema e la diversità biologica;
- *sostenibilità economica*: generare reddito e lavoro attraverso la promozione e il sostegno di un sistema economico regionale capace di garantire lo sviluppo, l'uso razionale ed efficiente delle risorse, riducendo allo stesso tempo l'impiego delle risorse non rinnovabili;
- *sostenibilità sociale*: garantire condizioni di benessere umano e accesso alle opportunità distribuite in modo equo;
- *sostenibilità istituzionale*: coniugare il processo di decentramento dei poteri con lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione interistituzionale.

Gli obiettivi che il PTR si pone, in relazione ai suddetti aspetti sono:

- qualità territoriale;
- efficienza territoriale;
- identità territoriale.

Quattro le principali dimensioni di integrazione del principio di sostenibilità che schematicamente vengono ricondotte ad obiettivo programmatico:

- l'efficienza della produzione e del consumo, intesa come internalizzazione e riduzione dei costi ambientali e valorizzazione nel medio termine di opportunità e vantaggi economici correlati (integrazione della dimensione economica e ambientale) all'accesso di tutti alle

- risorse e alla qualità ambientale, intesa anche con riferimento ai paesi più poveri del mondo e alle generazioni future (integrazione della dimensione sociale e ambientale);
- la qualità della vita degli individui e delle comunità, intesa come intreccio tra qualità ambientale e degli spazi costruiti, condizioni economiche e di benessere e coesione sociale (integrazione della dimensione sociale, economica e ambientale);
 - la competitività locale, intesa come capacità innovativa che investe nel capitale naturale e sociale e valorizza e potenzia le risorse locali (integrazione della dimensione istituzionale, economica e ambientale);
 - la governance locale, ovvero la consapevolezza sui temi della sostenibilità da parte dei governi e delle comunità locali, la capacità di dialogo, di assunzione di responsabilità, di gestione, di investimento e valorizzazione di risorse pubbliche e private, e del suo consolidamento nel tempo (integrazione della dimensione istituzionale, sociale e ambientale).

Altro tema strettamente riconducibile, in senso ampio, all'integrazione è la collaborazione con l'industria e i consumatori al fine di rendere più ecologici i modelli di produzione e consumo.

A tal proposito si propone di far ricorso a un ampio ventaglio di strumenti, che spaziano:

- da una politica per la produzione e consumo sostenibili;
- alla responsabilità ambientale;
- dalle misure fiscali;
- ad una migliore informazione dei cittadini.

Gli obiettivi del PTR sono articolati secondo le quattro forme di capitale territoriale e sono:

- obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta capacità d'innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori;
- obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (*civicness*);
- obiettivi per il capitale eco sistemico - paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei paesaggi e della biodiversità;

- obiettivi per il capitale insediativo – infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica.

4.6. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.)

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) è una componente tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR) e rappresenta un riferimento centrale per la pianificazione e la programmazione regionale in materia di conservazione dei paesaggi.

L'articolo 64 della Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", in conformità con il Codice dei beni culturali e del paesaggio e in continuità con la normativa regionale, assegna al PTPR il compito di definire obiettivi e politiche per la tutela e valorizzazione del paesaggio regionale. Questo piano urbanistico-territoriale considera specificamente i valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici. All'interno del PTPR sono individuate le suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura, costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le componenti biologiche, geomorfologiche o insediative. Il PTPR individua 23 unità di paesaggio su tutto il territorio emiliano romagnolo. L'area in esame rientra nell'unità di paesaggio n. 8 "Pianura bolognese, modenese e reggiana".

Si precisa che le norme tecniche di attuazione del PTPR sono ancora in vigore, mentre la cartografia relativa alle tutele del PTPR è stata superata dalle specificazioni cartografiche operate dal PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale al quale si rimanda per i dovuti approfondimenti al paragrafo 3.3.1. Dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del PTM – Piano Territoriale provinciale, il PTCP della Provincia di Bologna è stato abrogato.

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna è attualmente impegnata insieme al MIC - Ministero della Cultura - in un'attività di co-pianificazione per l'adeguamento del PTPR vigente al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). L'attività di adeguamento consiste nell'individuazione delle aree tutelate, in base alle definizioni dell'art. 142 e soprattutto nell'individuare le aree di notevole interesse oggi tutelate dall'art. 136 del Codice dei Beni Culturali. È possibile consultare i beni del patrimonio culturale al momento individuati attraverso il WebGIS "Patrimonio culturale dell'Emilia Romagna". Il sito è in continua crescita e aggiornamento, e, ad oggi, comprende 10535 beni architettonici e 251 beni archeologici. Come discusso al paragrafo 4.2, all'interno dell'area non si è riscontrata la presenza di vincoli tipo culturale. Si rimanda al paragrafo 4.2 per la consultazione

della cartografia di riferimento.

Alla luce di quanto sopra riportato, non sono stati rilevati elementi di rilievo nel PTPR ai fini del presente studio. Per un approfondimento sulla cartografia delle tutele si rimanda al PTM.

4.7. PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.) - REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) è stato introdotto dalla Direttiva comunitaria 2007/60/CE (cd. Direttiva Alluvioni), al fine di valutare e gestire il rischio da fenomeni alluvionali. L'Italia ha recepito la Diretta con il D.lgs. 49/2010.

Ad oggi, le competenze di redazione e aggiornamento del PGRA sono in capo all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po che, con l'entrata in vigore del D.M. n. 294 del 25 ottobre 2016, ha accorpato le precedenti Autorità di Bacino (Autorità di Bacino del Fiume Po, Autorità di bacino del Reno, Autorità di bacino interregionale dei fiumi romagnoli).

L'area in esame rientra nel territorio di competenza del Distretto Idrografico del Fiume Po.

Gli obiettivi generali del Distretto idrografico del Fiume Po, si articolano in quattro categorie:

- a) salute umana: riduzione del rischio per la popolazione e per i sistemi vitali (reti elettriche, idriche, ospedali, scuole);
- b) ambiente: tutela delle aree protette e dei corpi idrici da possibili inquinamenti legati a eventi alluvionali;
- c) patrimonio culturale: protezione di beni culturali, storici, architettonici e del paesaggio;
- d) attività economiche: riduzione dei danni a infrastrutture, sistema produttivo, proprietà immobiliari e reti di servizio.

Le misure previste dalla Direttiva si raggruppano in:

- prevenzione: regolamentazione dell'uso del territorio e pianificazione urbanistica;
- protezione: opere di difesa e interventi di riassetto fluviale;
- preparazione: sistemi di monitoraggio, preannuncio, protocolli di gestione e piani di protezione civile;
- ritorno alla normalità: analisi post-evento e revisione delle misure adottate

Mappe di pericolosità

Le mappe di pericolosità sono uno strumento utile per definire le priorità di azione per la riduzione del rischio di alluvione. Le mappe definiscono le aree che potrebbero essere interessate da

alluvioni secondo tre scenari, da quello con scarsa probabilità a quello con elevata probabilità di alluvioni:

1. scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (P1, pericolosità bassa);
2. alluvioni poco frequenti (P2, pericolosità media);
3. alluvioni frequenti (P3, pericolosità elevata).

Mappe di rischio

Le mappe del rischio rappresentano le potenziali conseguenze negative delle alluvioni, espresse in termini di: popolazione potenzialmente interessata, tipo di attività economica, patrimonio naturale e culturale, impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di danno, ecc. Sono ottenute dalle mappe di pericolosità classificando i potenziali danni in 4 gruppi di rischio a valore crescente da R1 a R4:

- **R4 (rischio molto elevato):** per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche;
- **R3 (rischio elevato):** per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;
- **R2 (rischio medio)** per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- **R1 (rischio moderato o nullo):** per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli.

Dalla consultazione delle mappe di pericolosità del Bacino Po, aggiornate per il terzo ciclo di pianificazione (2027-2033), l'area è classificata come Pericolosità P1 (alluvioni rare) per il reticolo principale e Pericolosità P2 (alluvioni poco frequenti) per il reticolo Secondario di pianura.



Figura 12 - Mappa di pericolosità - PGRA Bacino Po - Reticolo principale

Legenda:

- P1 - Alluvioni rare
- P2 - Alluvioni poco frequenti
- P3 - Alluvioni frequenti

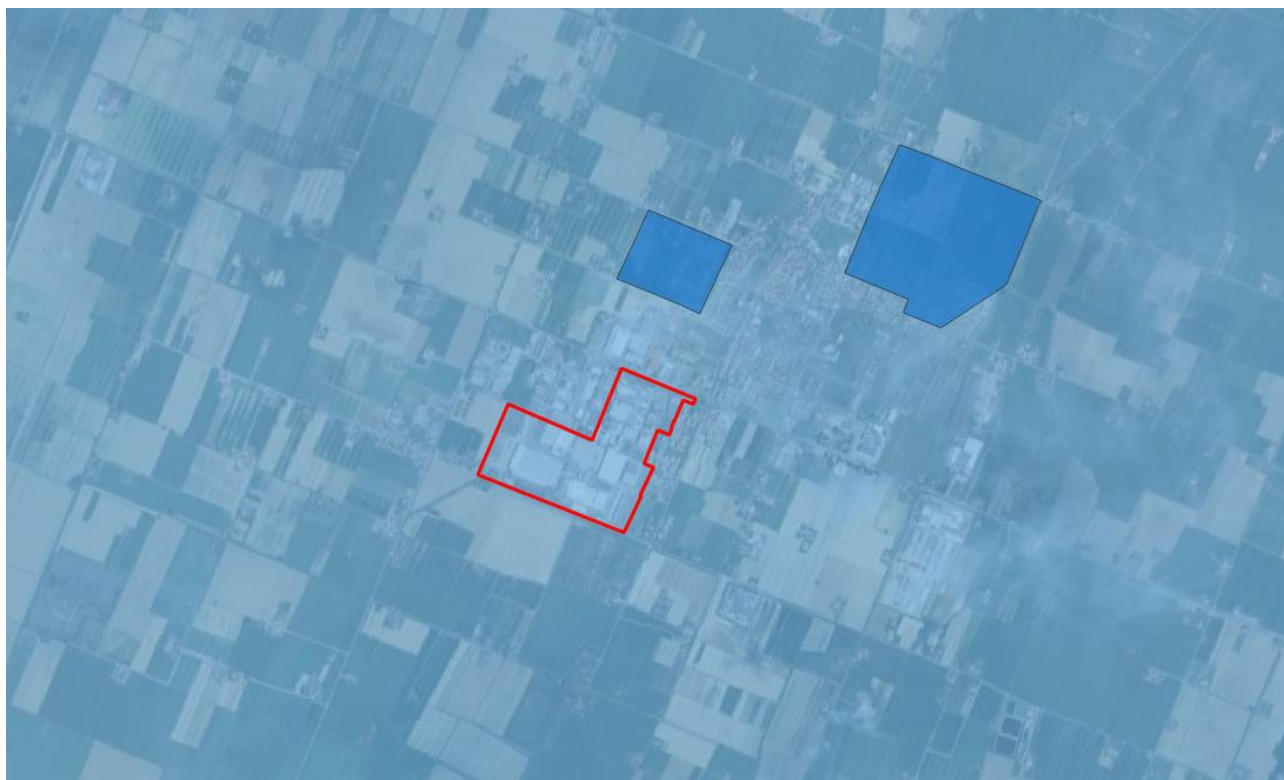


Figura 13 - Mappa di pericolosità - PGRA Bacino Po - Reticolo Secondario di pianura

Legenda:

- P1 - Alluvioni rare
- P2 - Alluvioni poco frequenti
- P3 - Alluvioni frequenti

Dalle mappe di rischio del PGRA l'area è classificata per buona parte a rischio R3 (rischio elevato) e per una piccola parte in area a rischio R2 (rischio medio) e rischio R1 (rischio moderato).

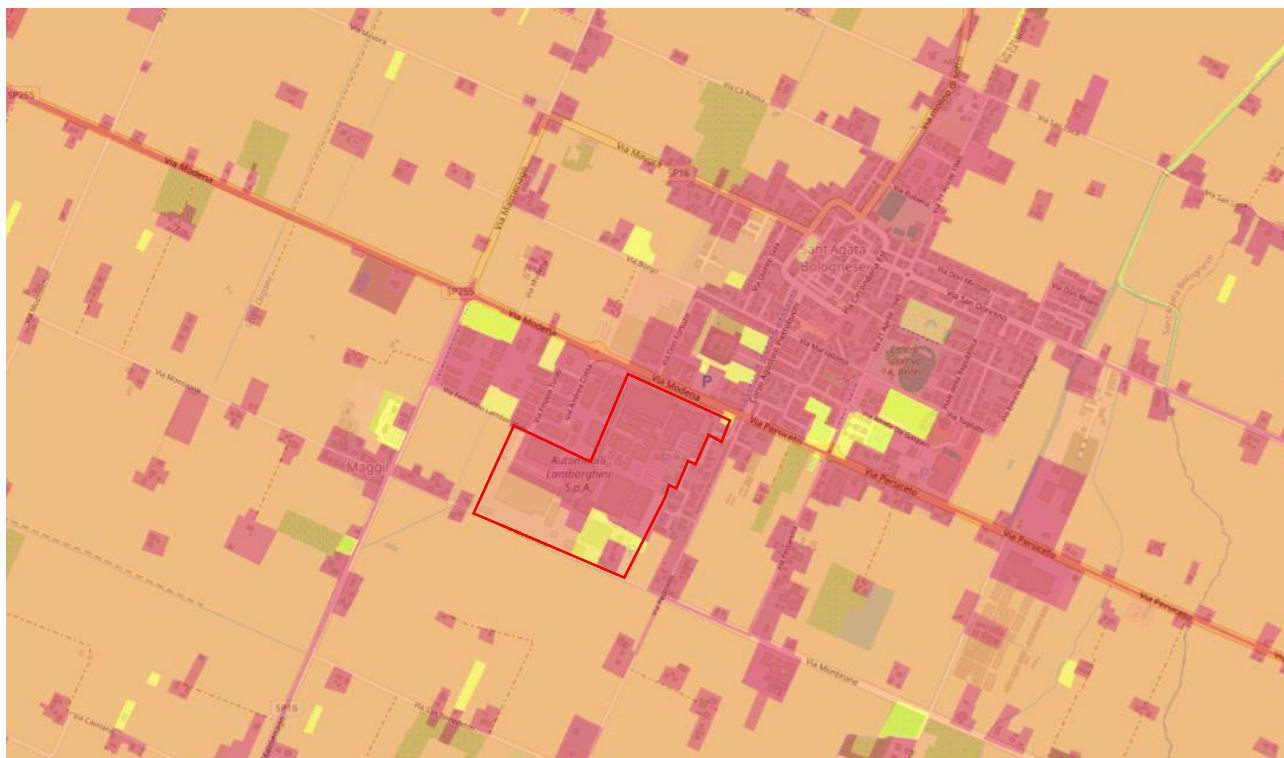


Figura 14 - Mappa del rischio - PGRA Bacino Po

Legenda:

- R1 - rischio moderato
- R2 - rischio medio
- R3 - rischio elevato
- R4 - rischio molto elevato

4.8. PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) - REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai pericoli di natura idraulica e geologica e mitigare le condizioni di rischio tutelando gli aspetti ambientali e paesaggistici ad esse connesse.

Il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate. Alle Autorità distrettuali di bacino è affidato il compito di pianificare e programmare il Piano di bacino per il governo unitario del bacino

idrografico.

Con Deliberazione n. 13 del 18 dicembre 2025, la Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po ha emanato la Deliberazione n. 13, avente ad oggetto: Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.: adozione di un «Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbianco (D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7)».

L'area in esame, come emerso anche dal PGRA, ricade all'interno del Bacino Po e in particolare all'interno della Fascia fluviale C. La fascia C rappresenta il limite dell'area di inondazione per piena catastrofica costituita dalla porzione di territorio esterna alla Fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

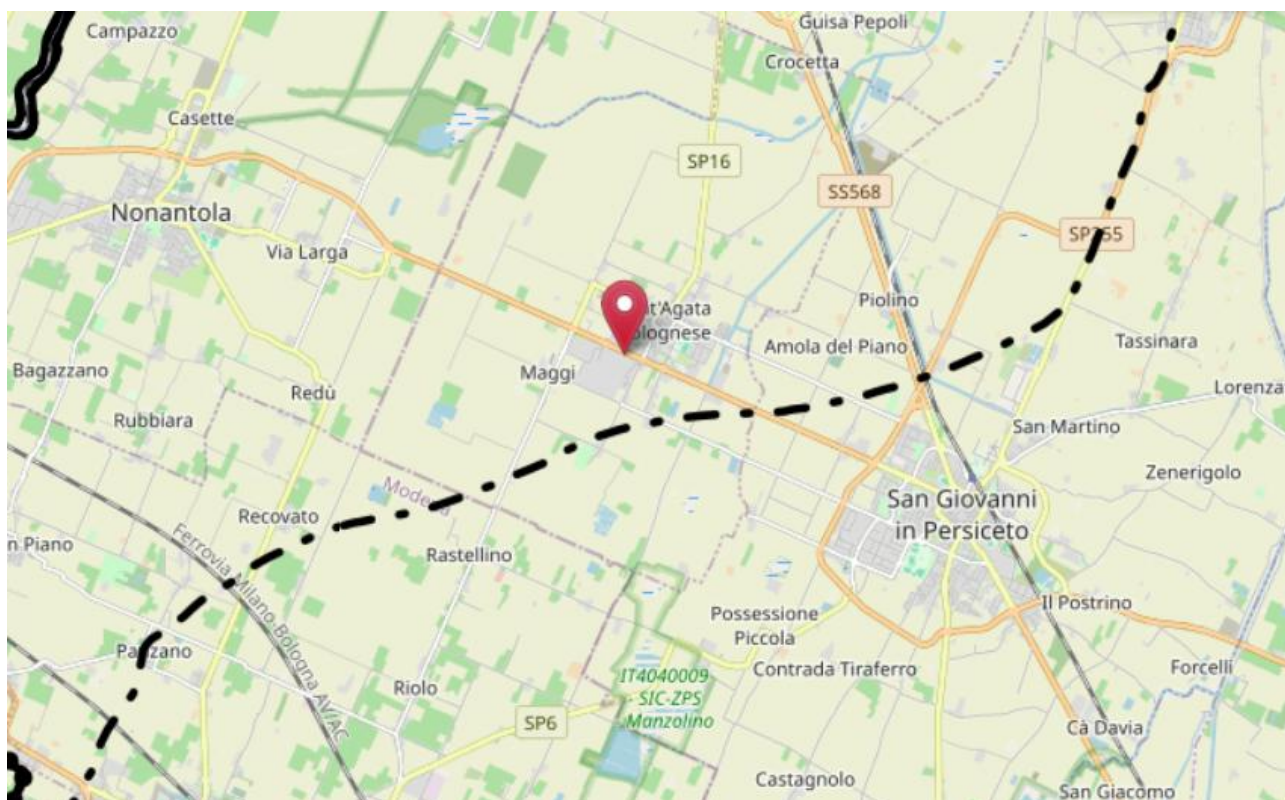


Figura 15 - Estratto dal Webgis del Fasce Fluviali - PAI Bacino Po

Legenda:

--- Limite fascia C

In particolare, all'interno delle NTA del PAI Po, l'art. 31 definisce l'Area di inondazione per piena catastrofica - Fascia C così:

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni,

mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n.225.

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

4.9. PIANO SPECIALE PRELIMINARE - REGIONE EMILIA ROMAGNA

A seguito dell'alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna è stato approvato, con Determinazione del Commissario Straordinario n. 82 del 23 aprile 2024, il Piano Speciale Preliminare, che definisce le linee di indirizzo per la mitigazione del rischio idrogeologico e individua gli interventi per il rafforzamento delle infrastrutture viarie e ambientali.

Tra gli obiettivi del Piano figurano:

- dare più spazio ai fiumi e potenziare il contenimento delle piene a monte tramite arretramento e consolidamento delle arginature; elaborare strategie per la gestione delle frane, che nei territori collinari e montani hanno superato le 80.000;
- introdurre misure di salvaguardia per limitare l'aumento del carico urbanistico nelle aree colpite.

A questo riguardo, il Piano fornisce indirizzi normativi per l'urbanistica (esclusione di nuove costruzioni nelle zone allagate e a rischio frana), la delocalizzazione degli edifici più esposti e la gestione delle opere di attraversamento, in modo da assicurarne la compatibilità con il deflusso delle piene.

La Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 18 dicembre 2025 Deliberazione CIP 13/2025, ha adottato il "progetto di variante al PAI Po ai sensi dell'art.68 del D. Lgs. 152/2006: estensione ai bacini idrografici del Reno, Romagnoli, Conca Marecchia [...]" e ha abrogato ex art. 5 le Misure temporanee di salvaguardia adottate con Decreto del Segretario Generale n. 13/2025 in conseguenza agli eventi alluvionali del maggio 2023 e dei mesi di settembre e ottobre 2024.

Pertanto, la finalità delle presenti perimetrazioni sono da riferirsi esclusivamente alla rappresentazione delle aree coinvolte durante gli eventi in parola ai fini della compilazione del catalogo degli eventi alluvionali (FloodCat), in adempimento all' art.4 della Dir. 2007/60/CE.

Dallo stralcio del WebGIS sottostante, si evince come l'area occupata dallo stabilimento Lamborghini non sia stato interessato dagli eventi alluvionali di maggio 2023 e dei mesi di settembre e ottobre 2024.



Figura 16 - Estratto WebGIS Piano Speciale Preliminare

4.10. PIANO DI GESTIONE DEI DISTRETTI IDROGEOGRAFICI (P.D.G.)

Il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo introdotto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con lo scopo di attuare una politica sostenibile per la tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico.

Il territorio italiano è stato suddiviso in 7 distretti idrografici: Distretto del Fiume Po, Distretto delle Alpi Orientali, Distretto dell'Appennino Settentrionale, Distretto dell'Appennino Centrale, Distretto dell'Appennino Meridionale, Distretto della Sardegna e Distretto della Sicilia.

Il territorio padano coincide con i limiti del Bacino Idrografico del Fiume Po, il quale ha visto un significativo ampliamento del territorio di competenza, che ora include il bacino del Fissero-Tartaro-Canal Bianco, prima appartenente al distretto idrografico delle Alpi Orientali e i bacini del Reno, Romagnoli e del Conca-Marecchia, prima appartenenti al distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Il Piano di Gestione idrografico contiene tutte le misure necessarie a raggiungere i seguenti obiettivi generali (art. 1 Scopo della DQA):

- “impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli

- ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico”;
- “agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili”;
- “mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie”;
- “assicurare la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l’aumento”;
- “contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità”.

Nel Programma di Misure del PdG Po sono contenute tutte le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dalla DQA, per tutte le tipologie di corpi idrici che ricadono nel distretto (acque superficiali interne, acque di transizione, acque marino-costiere e acque sotterranee). La verifica di tali traguardi e quindi dell’efficacia delle misure da applicarsi entro i 3 cicli di pianificazione previsti, avviene attraverso i seguenti obiettivi:

- non deteriorare lo stato dei corpi idrici;
- raggiungere, entro i termini 2015, 2021 e 2027, il buono stato per tutti i corpi idrici del distretto.

4.11. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)

In coerenza con la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (DQA) e il D.lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere del proprio territorio e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo e per le generazioni future.

Attualmente la Regione Emilia-Romagna dispone di un PTA approvato nel 2005. Tuttavia, poiché il contesto normativo europeo e nazionale in materia di acque è in continuo cambiamento, e anche per rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico in atto, la Regione ha avviato un processo di elaborazione di un nuovo PTA che avrà un orizzonte temporale al 2030 (PTA 2030). In questo contesto, il nuovo Piano si pone obiettivi ambiziosi, da perseguire attraverso linee strategiche di azione proiettate su orizzonti temporali che vanno dal medio al lungo periodo e sviluppate secondo una strategia pienamente integrata con il Patto per il Lavoro e per il Clima e con la Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi generali del PTA Regionale ai sensi della normativa vigente sono i seguenti:

- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinanti;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (come la riduzione dei consumi), in modo da garantire il giusto equilibrio tra uso della risorsa e tutela degli ecosistemi acquatici;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- concorrere alla protezione rafforzata ed al miglioramento dell'ambiente acquatico;
- mitigare gli effetti misure delle inondazioni e della siccità.

Tra le misure previste dal Piano per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici si evidenziano:

- rispetto dei deflussi minimi vitali (DMV);
- azioni di risparmio e razionalizzazione della risorsa nei comparti civile, agricolo e industriale;
- contenimento degli apporti ai suoli da concimazioni chimiche ed organiche provenienti dagli effluenti zootecnici secondo i disciplinari di buona pratica agricola;
- valutazione della riduzione dei carichi connessi agli effluenti zootecnici, in relazione all'aggiornamento delle aree vulnerabili da nitrati, facendo riferimento ai limiti unitari del D.C.R. 570/97;
- progressivo riuso delle acque a fini irrigui relativamente ai depuratori prioritari individuati.

Esso si integra con i Piani di Gestione Distrettuali, trattati nel paragrafo precedente, e contribuisce ad attuare e meglio definire alla scala regionale le misure da essi previste.

Si riporta di seguito uno stralcio della tavola delle Zone di Protezione delle Acque Sotterranee allegata al PTA ancora vigente del 2005, da cui si evince che lo stabilimento in esame risulta esterno ad esse.

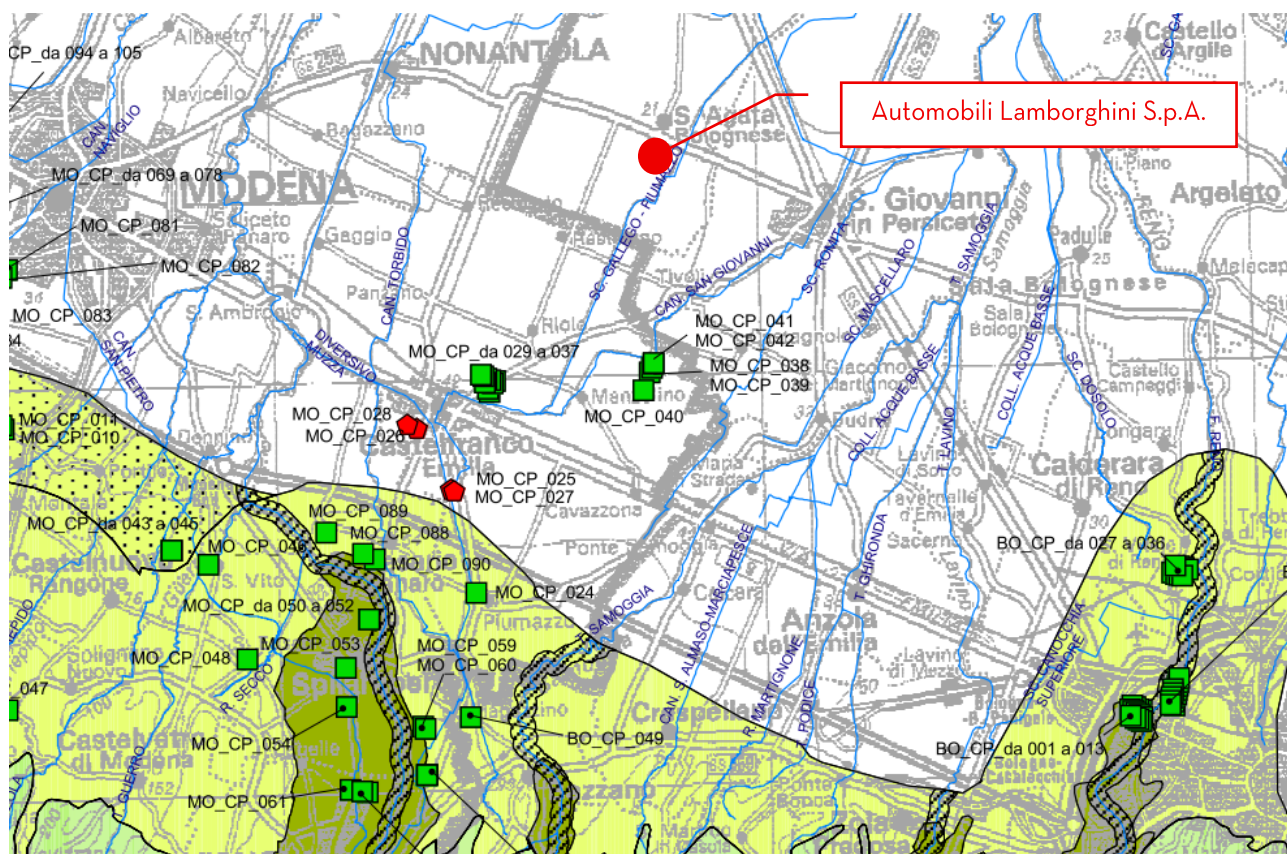


Figura 17 - PTA 2005 Stralcio della tavola delle Zone di Protezione delle Acque Sotterranee

Legenda:

-  Campo pozzi
-  Pozzo
-  Rete idrografica

-  SETTORE A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione
-  SETTORE B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale. In puntinato la fascia da sottoporre ad approfondimenti
-  SETTORE C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B
-  SETTORE D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 mt per lato) con prevalente alimentazione laterale subalvea

4.12. PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (P.A.I.R. 2030)

Il PAIR2030 è stato elaborato dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione del D.Lgs. n.155/2010 e della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente. La direttiva europea pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi. La normativa nazionale attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto.

Il nuovo piano si pone l'obiettivo, dettato dalle norme europee e nazionali, di raggiungere livelli di qualità dell'aria ambiente tali da evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi.

Ad oggi non risultano ancora completamente rispettati il valore limite giornaliero di qualità dell'aria per il PM_{10} e il limite annuale del biossido di azoto (NO_2), superato in alcune stazioni. Mentre viene rispettato il valore limite annuale per PM_{10} , $PM_{2,5}$ oltre che il valore limite degli inquinanti gassosi (SO_2 , CO).

L'obiettivo è azzerare l'esposizione della popolazione regionale a livelli di inquinamento da PM_{10} e NO_2 superiori ai valori limite previsti dalla normativa attualmente vigente (D.Lgs. 155/2010):

- valore limite giornaliero di PM_{10} : $50 \mu g/m^3$ (non più di 35 giorni di superamento all'anno);
- valore limite annuale di NO_2 : $40 \mu g/m^3$.

e mantenere la concentrazione media annua di PM_{10} e $PM_{2,5}$ al di sotto dei valori limite attualmente vigenti:

- valore limite annuale di PM_{10} : $40 \mu g/m^3$
- valore limite annuale di $PM_{2,5}$: $25 \mu g/m^3$

Al fine di raggiungere l'obiettivo di qualità dell'aria per il PM_{10} è necessario agire in modo deciso sia sui principali settori emissivi per il PM_{10} primario, sia su quelli che emettono gli inquinanti precursori della frazione secondaria: i composti organici volatili (COV), gli ossidi di azoto (NO_x), il biossido di zolfo (SO_2) e l'ammoniaca (NH_3). Un altro inquinante di origine totalmente secondaria, per il quale permangono serie criticità su tutta la regione, con l'eccezione dell'alto Appennino, è l'ozono (O_3) troposferico, inquinante tipicamente estivo.

Il quadro conoscitivo fornisce precise indicazioni sulle strategie da adottare per raggiungere gli

obiettivi, considerata la complessità delle dinamiche dell'inquinamento da materiale particolato (PM) nella pianura padana.

Le quattro linee strategiche possono essere così riassunte:

1. ridurre le emissioni sia di inquinanti primari sia di precursori degli inquinanti secondari (PM_{10} , $PM_{2.5}$, NO_x , SO_2 , NH_3 , COV);
2. agire simultaneamente sui principali settori emissivi;
3. agire sia su scala locale che su scala spaziale estesa di bacino padano con intervento dei Ministeri sulle fonti di competenza nazionale;
4. prevenire gli episodi di inquinamento acuto al fine di ridurre i picchi locali.

Il PAIR 2030, in continuità con la precedente pianificazione (PAIR 2020) e in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 155/2010, individua quattro zone del territorio regionale ai fini della tutela della qualità dell'aria:

- Pianura Ovest (codice IT0892)
- Pianura Est (codice IT0893)
- Agglomerato di Bologna (codice IT0890)
- Appennino (codice IT0891)

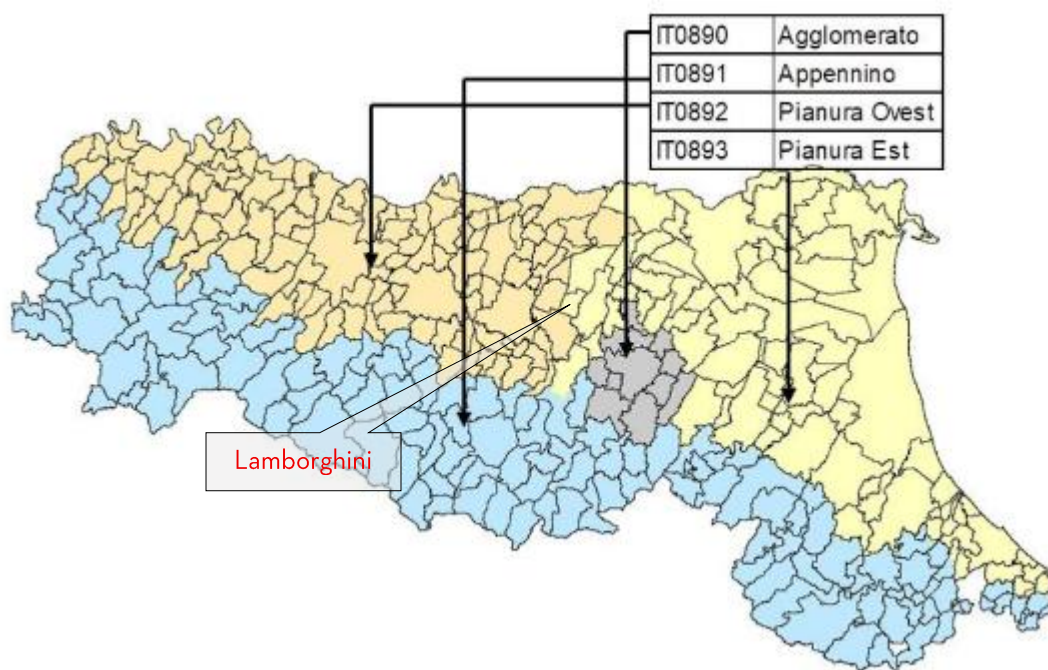


Figura 18 – PAIR 2030: Zonizzazione dell'Emilia-Romagna ai sensi del D.lgs 155/2010

La zonizzazione classifica le diverse aree secondo i livelli di qualità dell'aria, per la revisione della configurazione della rete di monitoraggio regionale, ottimizzando la distribuzione delle stazioni e dei sensori, in modo da evitare la ridondanza delle centraline e assicurare nel contempo una

copertura significativa su tutto il territorio.

Il comune di Sant'Agata Bolognese rientra all'interno della Zona denominata Pianura Est, con codice ITO893. Come possibile vedere dalla tavola tematica, la regione identifica un agglomerato centrale che si sviluppa attorno a Bologna e altre tre macroaree che riportano all'incirca uno stato di qualità dell'aria pressoché omogeneo. Tale configurazione è una ulteriore riprova che la qualità dell'aria in Emilia-Romagna, come noto, è fortemente influenzata dalle caratteristiche orografiche e meteorologiche dell'intera pianura padana e risente di sorgenti emissive che risiedono anche all'esterno del territorio regionale.

4.13.PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI (P.R.I.T.)

La Legge regionale n. 30 del 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) individua il Prit (Piano regionale integrato dei trasporti) come il principale strumento di pianificazione con cui la Regione stabilisce indirizzi e direttive per le politiche regionali sulla mobilità e fissa i principali interventi e le azioni prioritarie da perseguire nei diversi ambiti di intervento.

La L.R. 30/1998 governa in maniera unitaria a livello regionale il sistema della mobilità, attribuendo competenze e strumenti con riferimento ai diversi livelli territoriali, riprendendo i piani previsti dalla normativa nazionale, e arricchendoli con alcuni elementi aggiuntivi.

La pianificazione dei trasporti si articola su tre livelli: regionale, provinciale e comunale. Tali funzioni di pianificazione e programmazione sono esercitate sia attraverso la predisposizione e approvazione dei piani generali, sia di quelli più specificatamente legati al settore dei trasporti. Tali piani fanno parte di una visione complessiva che deve condividere strategie e azioni, ai diversi livelli di intervento, in accordo con quanto affermato dal vigente Piano Territoriale Regionale e in coerenza con i principi di competenza definiti dalla nuova legge urbanistica regionale, L.R. 24/2017. È attualmente vigente il PRIT 2025, approvato con Delibera di Assemblea Regionale n° 59 del 23/12/2021 e pubblicato sul BUR n° 379 del 31/12/21.

Il PRIT 2025, basandosi sul modello promosso dal precedente piano, individua la rete di interesse regionale di infrastrutture stradali, su cui definisce un sistema di azioni per aumentarne il livello di integrazione, assicurarne la connettività, la sicurezza e l'efficienza delle singole parti, anche in funzione della corretta distribuzione dei flussi di traffico e del sostegno alle politiche di governo della domanda.

In particolare, il PRIT 2025 si pone l'obiettivo di riduzione dei tratti in congestione della rete

stradale regionale pari a -50%.

A tali obiettivi si aggiunge la necessità della promozione di un sistema di governance che non solo consenta una maggiore partecipazione ai processi decisionali di livello nazionale e comunitario, ma che si ponga anche in maggiore sinergia con il territorio, e che promuova azioni di accompagnamento mirate a valorizzare le caratteristiche dei territori interessati. In materia sicurezza stradale il nuovo Piano si propone come priorità di sviluppare una approfondita conoscenza delle prestazioni della rete in termini di caratteristiche geometriche e funzionali dei vari tratti che la compongono e verificandone i livelli di incidentalità anche in funzione della tipologia di traffico e già individuando alcuni tratti della rete su cui intervenire.

La struttura della maglia stradale si conferma gerarchicamente distinta su livelli integrati, ed è finalizzata ad assolvere, da un lato, a funzioni di servizio dei percorsi di attraversamento e della mobilità regionale di ampio raggio, (Grande Rete) dall'altro, a funzioni di accessibilità più locale al territorio e di servizio dei percorsi di medio-breve raggio (Rete di Base principale).

Tale rete di interesse regionale (esistente e di previsione) comprende e amplia quanto previsto dalla L.R. 3/99, ed è composta da:

- strade e superstrade di competenza diretta dello Stato (che si avvale di ANAS SPA per la relativa gestione);
- autostrade gestite in concessione (statale o regionale) da soggetti privati, comprensive degli assi diretti di adduzione;
- alcune strade provinciali che concorrono ad assicurare l'accessibilità territoriale di medio-breve raggio.

Le restanti strade provinciali e quelle comunali extra-urbane di interesse provinciale come individuate dai piani territoriali di Area Vasta o Metropolitano, vanno a costituire la Rete di Base Locale, con in genere caratteristiche funzionali più locali o comunque a servizio di territori meno urbanizzati. Il PRIT 2025 ricomprende tale Rete nell'ambito della rete di Interesse Regionale e, pur non prevedendo specifici interventi, definisce comunque alcuni principi e indirizzi per assicurarne l'integrazione nel sistema complessivo della mobilità.

Per il PRIT 2025 il settore dei trasporti deve contribuire alla costruzione di un modello territoriale regionale sostenibile sotto i seguenti diversi profili:

1. il profilo ambientale e della qualità della vita, per ridurre gli impatti negativi della mobilità sull'ecosistema e sulla salute (emissioni di gas-serra, inquinamento, consumo di energia e di territorio, degrado del paesaggio urbano, ...);

2. il profilo sociale, per migliorare l'accessibilità al territorio, alle città e alle sue funzioni (luoghi di lavoro, di studio e di svago; servizi pubblici e privati; ecc.), attraverso l'aumento dell'efficacia delle diverse modalità di trasporto e della loro integrazione, la riduzione delle necessità di spostamento (servizi on-line, telelavoro, ecc.), l'attenzione alle esigenze di tutti i cittadini e le cittadine, e il miglioramento della sicurezza.
3. il profilo economico, per sostenere un'offerta di reti e servizi di mobilità in grado di incrementare la competitività economico-produttiva del territorio, ridurre i costi unitari del settore, aumentarne l'efficienza e aprirlo al mercato dove opportuno;
4. il profilo partecipativo, per migliorare la governance e la regolamentazione delle competenze di settore sul territorio, assicurando allo stesso tempo processi di trasparenza e partecipazione di tutti gli attori sociali.

Si riporta di seguito uno stralcio della Carta B “Sistema stradale” del PRIT 2025 ed ha lo scopo di inquadrare il territorio in esame dal punto di vista della viabilità.

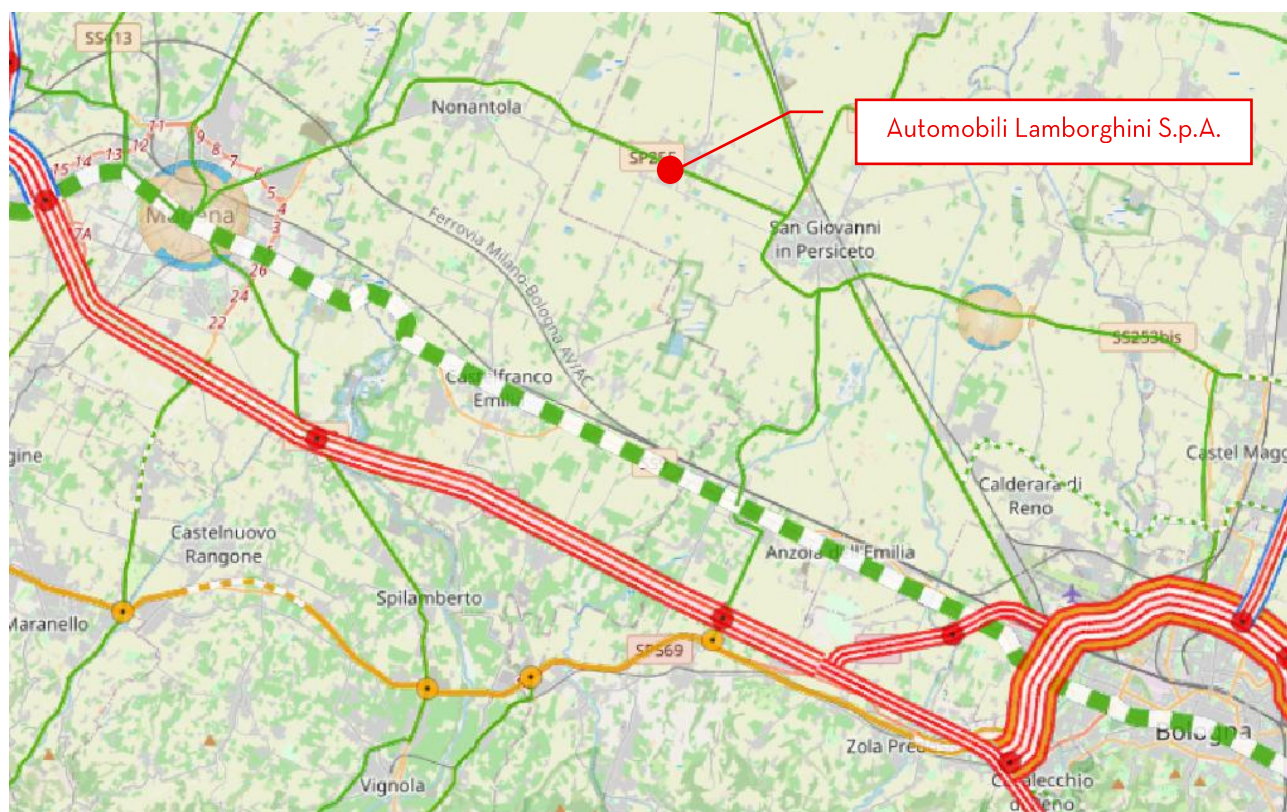


Figura 19 - Estratto Carta B “Sistema stradale” - PRIT 2025

Lo stabilimento Automobili Lamborghini si affaccia sulla strada provinciale SP255 Via Modena, strada provinciale che collega le province di Bologna e Modena.

4.14.PIANO ENERGETICO REGIONALE (P.E.R. 2030)

Il Piano energetico regionale - approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 dell'1 marzo 2017 - fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima e energia fino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo dell'economia regionale. Diventano pertanto strategici per la Regione:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l'incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030.

La priorità d'intervento della Regione Emilia-Romagna è dedicata alle misure di decarbonizzazione dove l'intervento regionale può essere maggiormente efficace, quindi in particolare nei settori non Ets: mobilità, industria diffusa (pmi), residenziale, terziario e agricoltura. In particolare, i principali ambiti di intervento saranno i seguenti:

- Risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia nei diversi settori;
- Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti;
- Aspetti trasversali.

Con lo scopo di seguire le traiettorie di crescita delimitate dall'EU, il Piano individua due scenari energetici per la definizione della strategia regionale:

- scenario energetico "Tendenziale": è lo scenario che tiene conto delle politiche europee e nazionali e degli sviluppi raggiunti fino a questo momento e, per questa ragione, non considera nuovi interventi ad alcun livello;
- scenario energetico "Obiettivo": è lo scenario attuativo del PER e mira ad ottenere i traguardi prefissati dall'Unione Europea supportando l'introduzione di buone pratiche considerate praticabili nel territorio regionale.

Nel caso si monitorassero degli scostamenti da questo percorso, il PER prevede di intervenire prontamente attuando delle correzioni agli strumenti disponibili. Il PER evidenzia l'importanza del settore dell'energia rinnovabile nel secondo obiettivo generale, il quale indica come di

fondamentale importanza l'apporto energetico proveniente da fonti rinnovabili per ottenere una green economy caratterizzata da basse emissioni. La Regione ritiene che i traguardi comunitari per le rinnovabili risultino raggiungibili già nello scenario tendenziale.

Per questa ragione il PER esplicita la necessità di potenziare le capacità del territorio e sviluppare le tecnologie più adatte in termini di impatto sull'ambiente e costi. In generale, la Regione si impegna a contribuire allo sviluppo delle rinnovabili sostenendo l'edificazione di impianti e il progresso delle nuove tecnologie, aggiornando la pianificazione per la localizzazione delle infrastrutture per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

4.15. SITI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE (S.I.N.) E (S.I.R.)

I SIN - Siti di Interesse Nazionale sono aree contaminate individuate dallo Stato italiano come prioritarie per le bonifiche, in quanto presentano livelli elevati di inquinamento che possono costituire un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

Sono definiti ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e la loro competenza ricade sul Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha redatto una mappa dei Siti di Interesse Nazionale, dove si può individuare la presenza del sito "Officina Grande Riparazione ETR di Bologna" distanze circa 25km dallo stabilimento Automobili Lamborghini (Figura 20).

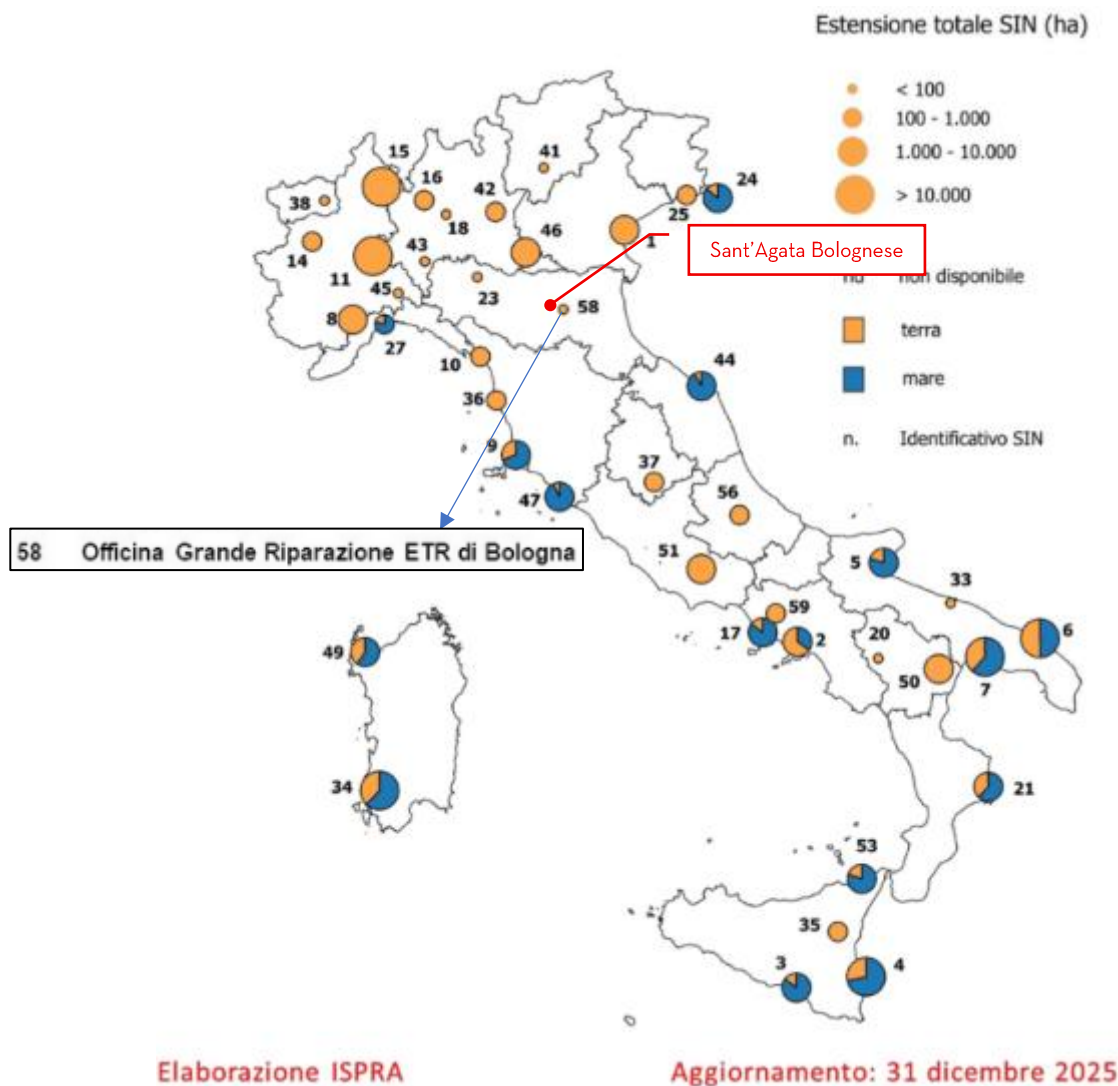


Figura 20 - Siti di Interesse Nazionale - SIN (fonte ISPRA)

Per quanto riguarda i siti contaminati regionali, la Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1106 dell'11 luglio 2016 ha istituito l'Anagrafe regionale dei Siti da Bonificare. Il popolamento dei dati, compresa la loro validazione e aggiornamento, è compito principalmente di Arpae e dei Comuni capoluogo di Provincia, oltre ai Comuni territorialmente competenti delle aree contenute nei Siti d'interesse Nazionale (SIN).



Figura 21 – Anagrafe regionale dei siti contaminati

Legenda:

-  Potenzialmente contaminato
-  Non contaminato
-  Certificato

All'interno dell'area in esame non risultano presenti siti contaminati.

Alla luce di quanto esposto, a seguito dell'analisi dei SIN e SIR, non si ravvisano motivi ostativi per la realizzazione del progetto in esame nell'area oggetto di indagine.

4.16.PIANO RIFIUTI E BONIFICHE 2022-2027

L'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che le Regioni predispongano e adottino i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti, che devono essere coordinati con gli altri strumenti di pianificazione, di competenza regionale, previsti dalla normativa.

Per superare la frammentazione a livello provinciale della pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 67 del 03/05/2016, ha approvato il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti" (PRGR 2014-2021) ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 152/2006. Tale Piano è stato recentemente aggiornato con il nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti e per la

Bonifica delle Aree Inquinare (PRRB 2022-2027), adottato con Delibera n. 2265 del 27/12/2021 ed ufficialmente approvato con Delibera n. 87 del 12/07/2022. Tale Piano è entrato in vigore dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 244 del 5 agosto 2022 ed ha validità per il periodo 2022-2027.

Lo scopo principale del PRRB è quello di contribuire al raggiungimento di alcuni degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ponendosi come un vero e proprio programma di sviluppo economico-territoriale della Regione. Uno dei principi cardine del Piano rimane quello della riciclabilità del rifiuto prodotto e della sua rimessa a disposizione come materia prima nel processo produttivo che lo ha generato o in nuovi processi produttivi.

Il PRRB concorre inoltre al raggiungimento di uno degli obiettivi contenuti nel Patto per il Lavoro e per il Clima (sottoscritto dalla regione, enti locali, sindacati e approvato con Delibera di Giunta n. 1899 del 14/12/2020), che consiste nel conseguimento di un tasso di raccolta differenziata pari all'80% e si pone nell'ambito dell'ottenimento della neutralità carbonica entro il 2050.

I principi del nuovo Piano, che riprendono in buona parte quelli del precedente PRGR, sono contenuti nell'Art.2 delle NTA e vengono riportati integralmente di seguito:

- “il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- il principio dell'economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali”.

4.17. PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO (P.T.M.)

Il Piano Territoriale Metropolitano di Bologna, adottato con Delibera del consiglio metropolitano n. 16 del 12/05/2021, è lo strumento di pianificazione generale che definisce le strategie per l'assetto del territorio, puntando a ridurre il consumo di suolo, valorizzare l'ambiente, tutelare la salute e garantire sostenibilità, equità e attrattività del sistema metropolitano.

Dall'entrata in vigore del PTM, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è abrogato, fermo restando che conserva pienamente la relativa validità ed efficacia e come tale non sono abrogati i contenuti normativi e cartografici del medesimo PTCP che costituiscono pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione delle norme e/o comunque dei contenuti del vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e del vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA).

Di seguito si riportano i punti salienti del sistema dei vincoli e delle tutele che interessano l'area in cui è ubicato lo stabilimento di Lamborghini per ogni tavola del Piano.

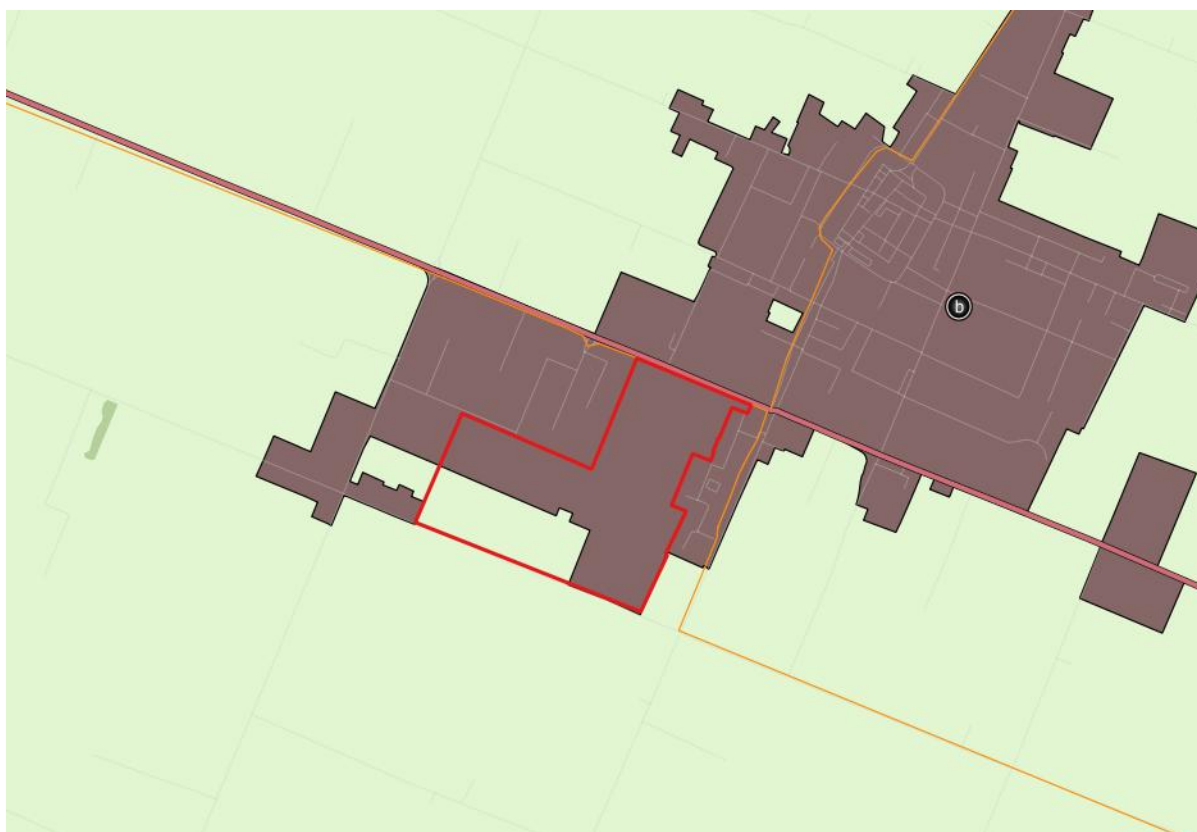


Figura 22 - PTM - Tavola 1 - Carta della struttura

Legenda:

- Centri abitati (art.7)
- Ecosistema agricolo (artt. 16 e 18)
- Rete ciclabile strategica e integrativa

Si riportano di seguito gli estratti degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PTM ritenuti più significativi:

Art. 7 - Territorio urbanizzato

1. (P) Ferma restando la competenza dei PUG in relazione all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, il PTM, ai fini della definizione dell'ambito di applicazione dei propri contenuti in conformità all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e, in particolare, in relazione all'individuazione e alla rappresentazione della griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio extraurbano definita dal presente Piano ai sensi dell'art. 35 nonché in ordine alla disciplina del territorio rurale ai sensi dell'art. 36, assume il perimetro del territorio urbanizzato così come individuato ai sensi degli artt. 6 e 32 della medesima legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

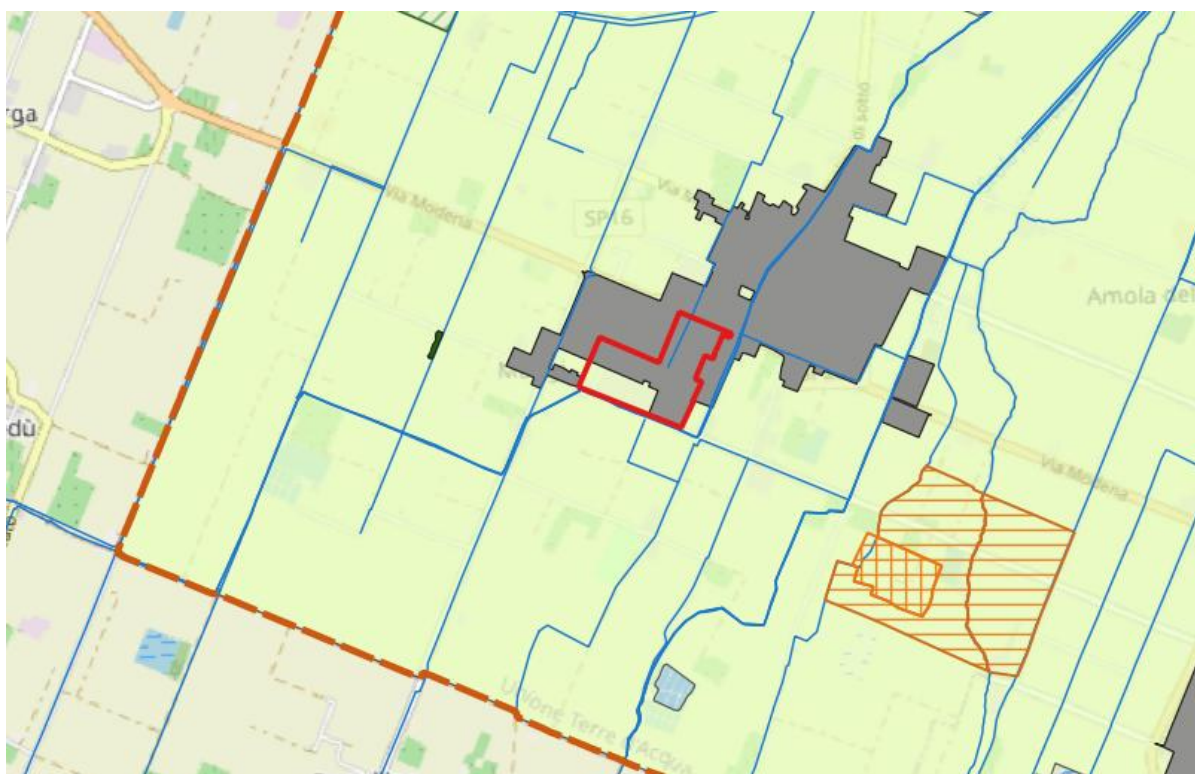


Figura 23 - PTM - Tavola 2 - Ecosistemi

Legenda:

-  Ecosistema urbano (art.7)
-  Aree agricole della Pianura Alluvionale (artt. 16 e 18)
-  Zone di tutela della centuriazione (artt. 18 e 47)
-  Reticolo idrografico
-  Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica
-  Aree di concentrazione di materiali archeologici
-  Ecosistema forestale

Si riportano di seguito gli estratti degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PTM ritenuti più significativi:

Art. 18 - Ecosistema agricolo della pianura

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) L'ecosistema agricolo della pianura è costituito dai territori della pianura alluvionale e della pianura delle bonifiche, in quanto aree agricole, storicamente e attualmente, alla base di una forte economia agricola che ha profondamente caratterizzato l'infrastrutturazione edilizia e alla quale si è rapportata l'infrastrutturazione idraulica, in un processo continuo di artificializzazione del reticolo. Le caratteristiche ambientali e infrastrutturali dell'ecosistema comportano e determinano l'articolazione differenziata della disciplina urbanistica ed edilizia in relazione alle aree agricole della pianura alluvionale e alle aree agricole delle bonifiche.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni nelle aree agricole della pianura alluvionale

2. (P) Nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 7.4, 7.5 e 8.2 delle norme del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione, rispettivamente, degli articoli 25 e 31 delle norme del PTPR, e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 50 delle presenti norme del PTM non sono ammesse nelle aree agricole rientranti:

a) nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 e nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree soprarichiamate e nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;

b) nelle aree di valore archeologico, quali i Complessi archeologici e le Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, o di valore storico, quali le **zone di tutela della struttura centuriata**, i Complessi architettonici storici non urbani e le relative aree di pertinenza.

3. (P) Fermo restando quanto previsto dall'art. 8.2, comma 10, delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente recepimento e integrazione delle norme del PTPR, nel caso di centri abitati ubicati all'interno di **zone di tutela della struttura centuriata** nei quali risulti impossibile individuare alternative localizzative, un nuovo insediamento può essere realizzato purché attraverso una sistemazione del tessuto urbano coerente con la relativa organizzazione storica. Nella ValSAT accedente all'Accordo operativo o ad altro strumento attuativo deve essere data specifica evidenza delle scelte insediative e distributive funzionali a mantenere e salvaguardare gli elementi a talfine coinvolti.

[...]

Art.47 - Reti ecologiche, della fruizione e del turismo

[...]

Limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato

[...]

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 8 delle norme del PTCP, allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale, nelle aree dell'ecosistema agricolo interessate da segni stratificati della storia, gli interventi:

a) non devono comportare compromissioni degli elementi di interesse storico rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo (aree di interesse archeologico, **aree della struttura centuriata e elementi della centuriazione**, rete della viabilità storica e complessi architettonici non urbani) né interferenze paesaggistiche relativamente al contesto in cui sono inseriti; a tal fine, Città metropolitana, le Unioni e i Comuni, secondo le rispettive competenze, dettano le più opportune limitazioni in riferimento all'entità, alle tipologie di intervento e agli usi ammissibili nonché l'effettuazione di opere di mitigazione paesaggistico-ambientale;

[...]

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni nelle aree agricole della pianura alluvionale

2. (P) Nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 7.4, 7.5 e 8.2 delle norme del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione, rispettivamente, degli articoli 25 e 31 delle norme del PTPR, e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 50 delle presenti norme del PTM non sono ammesse nelle aree agricole rientranti:

a) nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 e nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree soprarichiamate e nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;

b) nelle aree di valore archeologico, quali i Complessi archeologici e le Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, o di valore storico, quali le **zone di tutela della struttura centuriata**, i Complessi architettonici storici non urbani e le relative aree di pertinenza.

3. (P) Fermo restando quanto previsto dall'art. 8.2, comma 10, delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente recepimento e integrazione delle norme del PTPR, nel caso di centri abitati ubicati all'interno di **zone di tutela della struttura centuriata** nei quali risulti impossibile individuare alternative localizzative, un nuovo insediamento può essere realizzato purché attraverso una sistemazione del tessuto urbano coerente con la relativa organizzazione storica. Nella ValSAT accedente all'Accordo operativo o ad altro strumento attuativo deve essere data specifica evidenza delle scelte insediative e distributive funzionali a mantenere e salvaguardare gli elementi a talfine coinvolti.

[...]

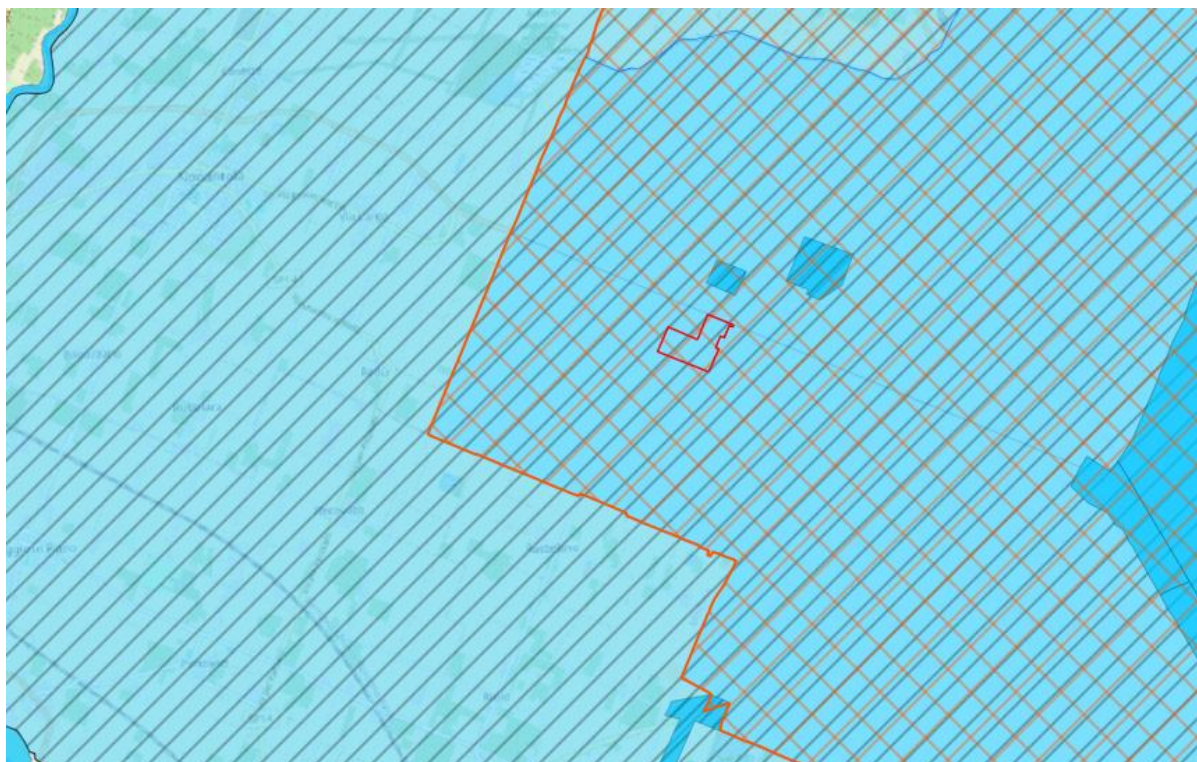


Figura 24 - PTM - Tavola 3 - Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio di frana e dell'assetto dei versanti

Legenda:

- Scenario P1 derivato dal reticolo naturale principale e secondario (art.30)
- Scenario P2 derivato dal reticolo naturale principale (art.30)
- Scenario P2 derivato dal reticolo secondario di pianura (art.30)
- Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura

Art.30 - Rischio idraulico

1. (l) Nel rispetto del regime delle competenze relativo alla gestione del rischio idraulico, così come rispettivamente spettanti all'Autorità di Bacino, alla Regione Emilia-Romagna, ai Consorzi di bonifica e ai Comuni, il PTM promuove e disciplina per il territorio di pianura la programmazione di approfondimenti locali, in particolare alla scala comunale o di Unione, in relazione alla pericolosità idraulica e alla riduzione della vulnerabilità degli elementi interferenti, in armonia con gli obiettivi del PGRA, allo scopo di far emergere le porzioni di territorio caratterizzate da criticità più eterogenee - sia di maggior complessità, sia di minore significato- rispetto agli scenari di pericolosità così come territorialmente delimitati nel PGRA. Gli approfondimenti di carattere idraulico richiesti dal PTM per la scala comunale non costituiscono modifica al PGRA, i cui contenuti di pericolosità e di rischio sono pienamente recepiti dal medesimo PTM, quale necessario riferimento per la pianificazione territoriale e urbanistica, oltre che per la progettazione degli interventi.

Relativamente al rischio alluvioni si rimanda al paragrafo 4.7 relativo al Piano Gestione Rischio Alluvioni che riporta le indicazioni riferite al nuovo P.G.R.A. 2027-2033 quale ultimo aggiornamento.

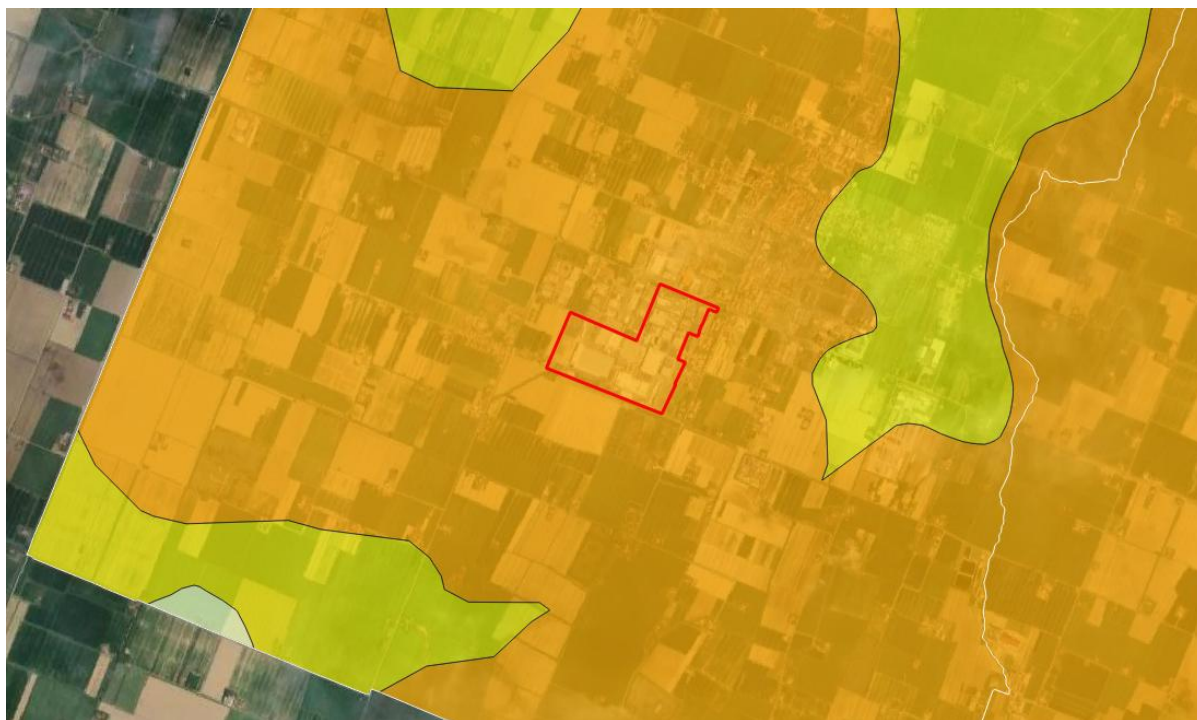


Figura 25 - PTM - Tavola 4 - Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali

Legenda:

- Area L - Zona di attenzione per instabilità da liquefazione o densificazione
- Area C - Sedimenti prevalentemente fini di pianura
- Area B - Depositi di margine appenninico-padano

Art.28- Riduzione del rischio sismico

1. (P) Ai fini della disciplina per la riduzione del rischio sismico, la "Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali" del PTM, elaborata alla scala 1:25.000:

a) costituisce un primo livello di approfondimento e identifica le condizioni geologiche e morfologiche che possono determinare effetti locali, sulla base dei quali è possibile definire potenziali scenari di pericolosità sismica locale per l'intero territorio metropolitano.

b) fornisce come ulteriore dato conoscitivo, per i settori del margine appenninico-padano e di pianura, le isobate del tetto del substrato rigido, i limiti e le isobate dei depositi grossolani di conoide sepolta in grado di condizionare la risposta sismica locale.

c) fornisce inoltre le prime indicazioni sui limiti e sulle condizioni di sicurezza per orientare le scelte di pianificazione alla scala comunale verso ambiti meno esposti alla pericolosità sismica.

d) rappresenta uno strumento propedeutico per le elaborazioni richieste agli strumenti urbanistici comunali e per la ValSAT relativa alle singole scelte di pianificazione.

e) permette di operare una prima distinzione delle aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, per ciascuna tipologia di esse, indica le indagini e/o analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione successivi.

2. (P) Il PTM individua le tipologie di aree suscettibili di effetti locali di cui al presente comma, nel rispetto dei contenuti della delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 29 aprile 2019, n. 630. I Comuni, nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici, approfondiscono, integrano ed eventualmente modificano con riferimento al corrispondente territorio le perimetrazioni individuate dal PTM. All'esito delle predette attività, sulle aree così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali si applicano le seguenti disposizioni:

L - Zona di attenzione per instabilità da liquefazione/densificazione

Descrizione: successioni di pianura con intervalli granulari (limi sabbiosi, sabbie, sabbie ghiaiose), almeno metrici, nei primi 20 m da p.c.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: la presenza di sedimenti granulari saturi nei primi 20 m dal p.c. costituisce fattore predisponente il fenomeno della liquefazione mentre negli intervalli sabbiosi soprafalda e poco addensati si può verificare il fenomeno della densificazione.

Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dovranno essere effettuati studi di terzo livello, con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, verifica della presenza di caratteri predisponenti la liquefazione e/o la densificazione e relativa stima del potenziale di liquefazione/densificazione e dei cedimenti attesi.



Figura 26 - Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo

Legenda:

-  Zone di protezione dall'inquinamento luminoso (art. 13.7 bis - PTCP)
-  Area della struttura centuriata/elementi della centuriazione (artt. 18 e 47)
-  Principali canali storici (Art. 47)
-  Viabilità storica (Art.47)
-  Corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d'acqua (Art.20)
-  Ciclabili di pianura - supporto alla connettività ecologica (Art. 47)
-  Ecosistema urbano (Art.7)

Articolo 13.7 Bis (PTCP)

Requisiti degli insediamenti in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione

(Il presente articolo recepisce e integra la L.R. 19/2003 - "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" - e le relative Direttive applicative Del. GR n. 1688/2013, Del. GRn.1732/2015)

1.(I) Il PTCP tutela dall'inquinamento luminoso il sistema provinciale delle aree naturali protette di cui all'art. 3.8, i siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 3.7 e gli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono attività di ricerca scientifica e di divulgazione.

2.(D) A tal fine il PTCP identifica le seguenti Zone di Protezione dall'inquinamento luminoso, in osservanza della L.R. 19/2003 e delle relative Direttive applicative:

- a) le aree che costituiscono il sistema provinciale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 (tavola 1);
- b) le aree ricomprese entro un raggio di 25 Km dall'osservatorio astronomico professionale in Comune di Loiano (tavola 3);
- c) le aree ricomprese entro un raggio di 15 Km dall'osservatorio astronomico non professionale in Comune di Monte San Pietro (tavola 3);
- d) le aree ricomprese entro un raggio di 15 Km dall'osservatorio astronomico non professionale in Comune di San Giovanni in Persiceto (tavola 3).

I Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000 adeguano i propri strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentari recependo tali individuazioni e le relative disposizioni di protezione definite dalla L.R. 19/2003 e dalle direttive applicative.

Art.47 - Reti ecologiche, della fruizione e del turismo

Definizioni e individuazioni

1. (P) Il PTM riconosce le reti ecologiche, della fruizione e del turismo come un sistema integrato e interconnesso o parte costitutiva delle infrastrutture verdi e blu che consente di contemporaneamente e relazionare gli obiettivi di conservazione ambientale, di arricchimento dei servizi culturali e per il tempo libero nonché di valorizzazione turistica del territorio metropolitano.

2. (P) Nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo sono rappresentati le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo afferenti alla natura, ai segni stratificati della storia, alla fruizione sostenibile.

Le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo si articolano in:

a) reti ecologiche costituite da:

- aree ad alta naturalità (core areas);
- fasce di protezione;
- fasce di connessione;

b) fascia di connessione collina/pianura (direttrice via Emilia) costituente l'ambito di interconnessione tra il sistema appenninico e il sistema della pianura alluvionale che ricomprende la fascia delle conoidi alluvionali dei fiumi appenninici e la fascia del processo evolutivo della direttrice via Emilia;

c) varchi;

d) orditura storica;

e) reti ciclabili.

3. (P) La puntuale ricognizione e identificazione delle aree e degli elementi rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo e la correlativa definizione delle specifiche disposizioni inerenti alla disciplina degli ecosistemi naturali e agricoli sussunti dal PTM e, in generale, delle prescrizioni che individuano le condizioni preclusive ai nuovi insediamenti, fermo restando quanto già stabilito dagli strumenti di pianificazione delle aree protette e dalle Misure specifiche di conservazione e dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, sono effettuate

da:

a) gli strumenti di attuazione del PTM e, in particolare, dai Programmi metropolitani di rigenerazione di cui all'art. 52 e dagli accordi territoriali;

b) dai PUG e/o dagli altri piani di settore, secondo il regime delle rispettive competenze.

Obiettivi

4. (I) Il PTM persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare la conservazione e favorire l'implementazione della biodiversità e mantenere le dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali e animali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 6/2005;

b) assicurare la cura e favorire la valorizzazione dei segni che rimandano ai vari strati della storia pregressa e che, in maniera diversificata, condizionano e integrano le forme e le modalità di vivere il territorio e i corrispondenti progetti di fruizione per il futuro;

c) promuovere la fruizione da parte delle persone e la valorizzazione turistica, in coerenza con le strategie della Destinazione Turistica e nei limiti e secondo forme tali da garantire la conservazione degli elementi di interesse storico e/o ambientale e nel rispetto degli obiettivi di conservazione della biodiversità ovvero entro i limiti stabiliti ai fini della conservazione di habitat e specie dai piani e dalle misure a tale fine preposte;

d) favorire l'accessibilità attraverso la rete ciclabile e il trasporto pubblico metropolitano degli elementi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) del presente comma, prioritariamente lungo gli itinerari turistici, nei limiti stabiliti ai fini della conservazione della biodiversità dai piani e dalle misure a tale fine preposte;

e) valorizzare i fiumi e i canali storici come itinerari prioritari per il cicloturismo.

5. (I) Al fine di conseguire gli obiettivi indicati al precedente comma 4, il PTM:

a) assicura la tutela dell'integrità fisica delle aree e degli elementi della rete ecologica e di quelli di valore storico, attraverso limitazioni agli interventi all'esterno del territorio urbanizzato;

b) promuove la formazione di Programmi metropolitani di rigenerazione di cui all'art. 52 e di interventi che integrino la riduzione dei rischi, il potenziamento dei servizi ecosistemici, la connessione dei corridoi ecologici, il mantenimento dei varchi o discontinuità dell'urbanizzato e la deframmentazione, le sistemazioni paesaggistiche e le opere per la fruizione collettiva, come punti di sosta attrezzati e percorsi di mobilità dolce;

c) detta indirizzi per la strategia della qualità urbana ed ecologico ambientale dei PUG, affinché assicurino la continuità delle reti ecologiche, per la fruizione collettiva e il turismo all'interno del territorio urbanizzato.

Limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato

6. (P) Le nuove urbanizzazioni di cui all'art. 50 delle presenti norme del PTM non devono interessare i seguenti elementi territoriali, così come rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo:

a) Aree ad alta naturalità (core areas), costituite da aree protette, siti della Rete Natura 2000 ed ecosistemi forestali, arbustivi e calanchivi, aree di tutela naturalistica al di fuori di aree protette; unità puntuali, costituite da geositi e zone umide, corrispondenti agli ecosistemi delle acque ferme;

b) Fasce di connessione, costituite dai collegamenti ecologici appenninici di scala regionale e sovraregionale (corridoio della dorsale appenninica e corridoio del medio Appennino) e dai corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d'acqua, corrispondenti all'ecosistema delle acque correnti;

c) Fasce di protezione, costituite dalle aree agricole di montagna e collina nelle quali si applicano anche le disposizioni dell'art. 5.3 del PTA allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale nonché dalle aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura, come disciplinate dall'art. 7.4 del PTCP che costituisce pianificazione regionale in quanto recepisce e integra il PTPR;

d) Varchi, da salvaguardare e da deframmentare per consentire la connettività ecologica tra le aree agricole;

e) Parchi pubblici di interesse territoriale.

7. (P) Nella fascia di connessione collina/pianura, rappresentata nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo, gli eventuali interventi all'esterno del territorio urbanizzato:

a) non devono interessare gli spazi aperti fra i centri abitati lungo la via Emilia;

b) non devono comportare nuovi insediamenti o ampliamenti di attività produttive esistenti, a meno che non sia possibile reperire alternative localizzative, nell'ambito pedecollinare ricadente nelle zone di protezione delle acque sotterranee.

8. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 8 delle norme del PTCP, allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale, nelle aree dell'ecosistema agricolo interessate da segni stratificati della storia, gli interventi:

a) non devono comportare compromissioni degli elementi di interesse storico rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo (aree di interesse archeologico, aree della struttura centuriata e elementi della centuriazione, rete della viabilità storica e complessi architettonici non urbani) né interferenze paesaggistiche relativamente al contesto in cui sono inseriti; a tal fine, Città metropolitana, le Unioni e i Comuni, secondo le rispettive competenze, dettano le più opportune limitazioni in riferimento all'entità, alle tipologie di intervento e agli usi ammissibili nonché l'effettuazione di opere di mitigazione paesaggistico-ambientale;

b) devono concorrere, in misura congrua, coerente e corrispondente all'entità delle trasformazioni,

alla cura e alla valorizzazione di tali segni mediante interventi di sistemazione paesaggistica, recupero ambientale, completamento della rete ciclopeditonale ed effettuazione di interventi finalizzati alla fruizione collettiva; i relativi obblighi sono definiti nella convenzione accedente all'accordo operativo di cui all'art. 38 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

[...]

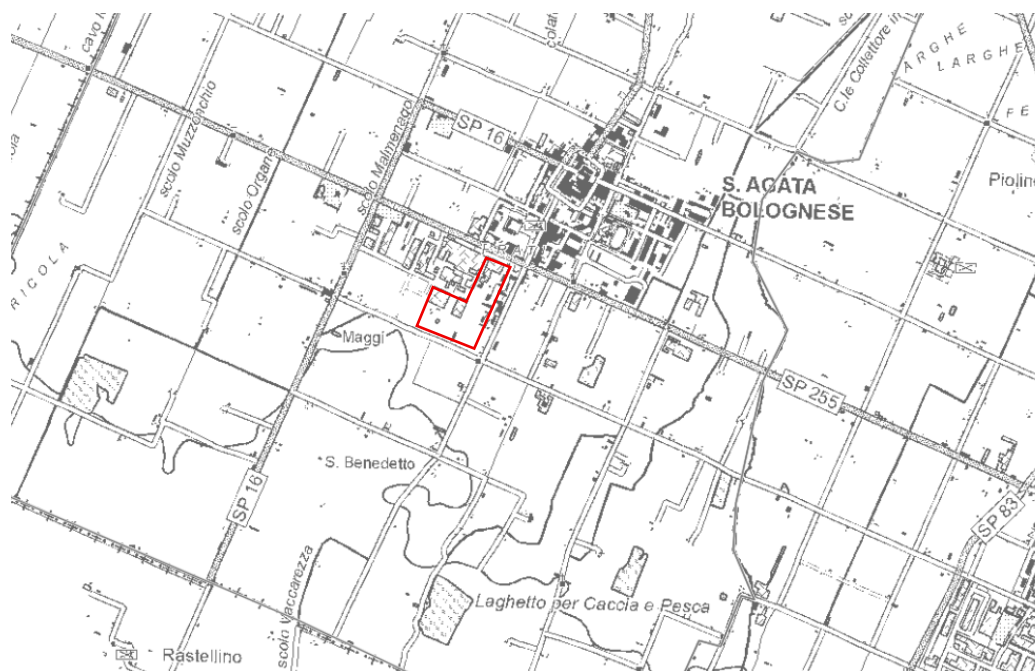


Figura 27 - PTM Allegato A (Cartografie del PTCP costituenti piano regionale di tutela delle acque)

Nessun vincolo riscontrato.

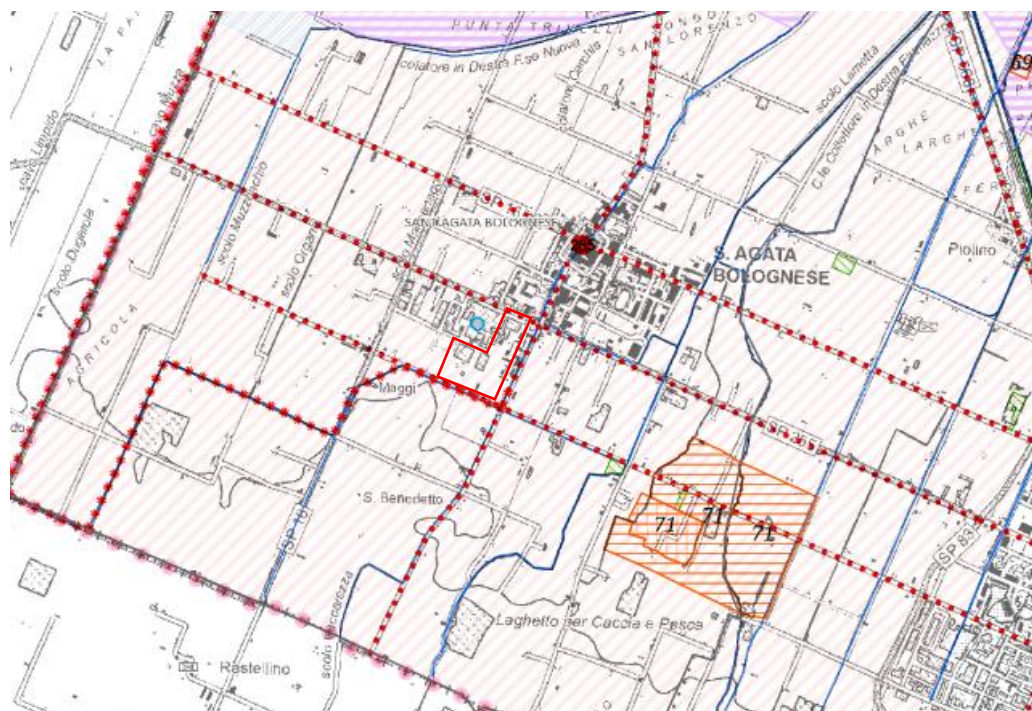


Figura 28 - PTM Allegato B (Cartografie del PTCP costituenti pianificazione paesaggistica regionale)

Legenda:

-  Zone di tutela di elementi della centuriazione
- Principali canali storici

- Viabilità storica
-  Unità di paesaggio 2 - Pianura persicetana

4.18.PSC UNIONE TERRE D'ACQUA - COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Tavola T.o - SCHEMA DI ASSETTO INFRASTRUTTURALE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
(AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA)

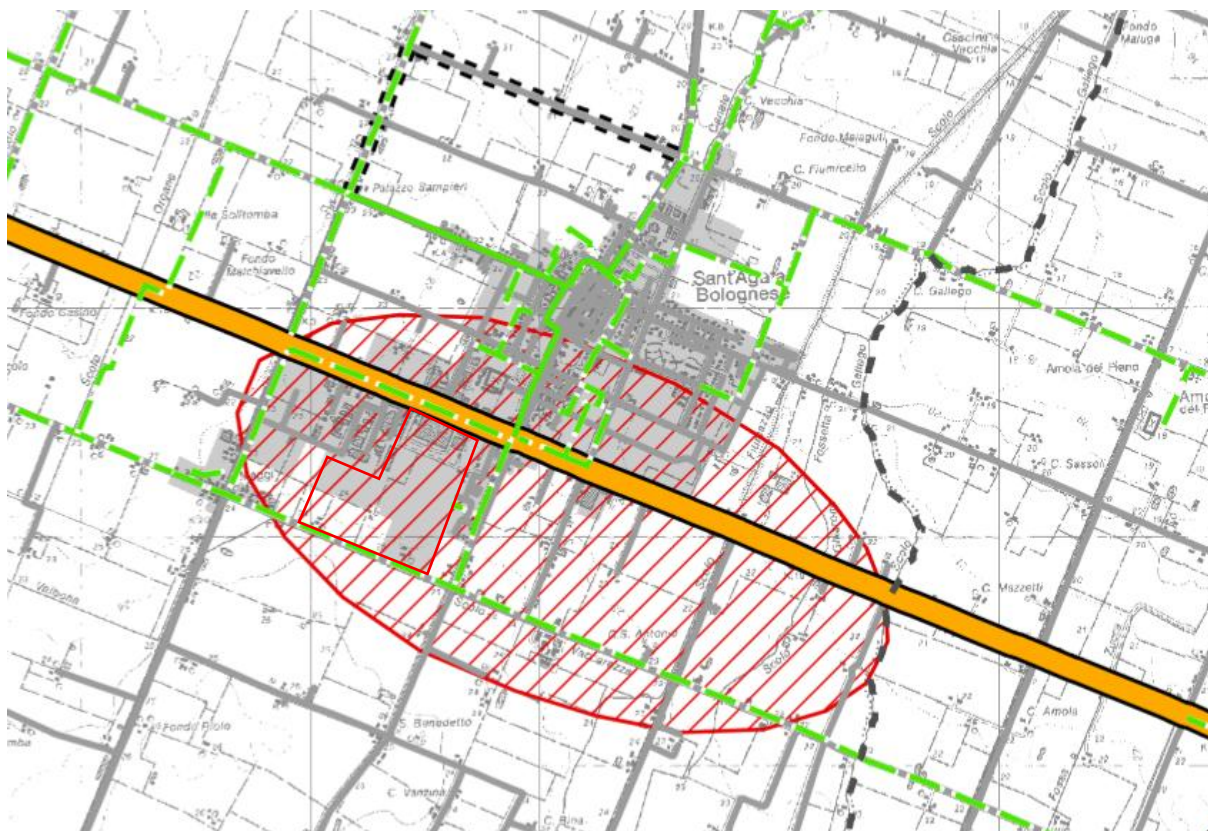


Figura 29 - Estratto Tavola T.o (Parte 1) PSC

Legenda:

-  Rete di base di interesse regionale: tratti esistenti o da potenziare in sede
-  Centri abitati
-  Viabilità locale principale
-  Rete ciclabile primaria
-  Corridoi di completamento della rete ciclabile primaria
-  Studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria

Tavola T.1 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMA DELLE TUTELE



Figura 31 - Estratto Tavola T.1 PSC

Legenda:

-  Ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato (Art. 31 NTA PSC)
-  Ambiti a prevalente destinazione produttiva in corso di attuazione (Art. 31 NTA PSC)
-  Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Art. 54 NTA PSC)
-  Dossi e paleodossi (Art. 58 NTA PSC)
-  Rete stradale primaria

Art. 31

Ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato e in corso di attuazione

1. Gli ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato (AP) comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate caratterizzate dalla concentrazione di attività prevalentemente produttive. Tali ambiti comprendono inoltre le aree in corso di attuazione sulla base di strumenti urbanistici attuativi approvati, convenzionati e vigenti con destinazione produttiva.
2. In tali ambiti viene perseguita la riqualificazione delle aree produttive esistenti, potenziando le dotazioni di servizio dedicate e la dotazione di aree verdi, quali dotazioni ecologiche ed ambientali, anche con funzioni di miglioramento dell'inserimento paesaggistico delle aree produttive, l'attivazione di politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, il potenziamento dei collegamenti ciclabili con le aree residenziali, la razionalizzazione della sosta, in particolare per i mezzi pesanti.
3. Il PSC perimetra tali ambiti nelle tavole T.1 "Classificazione del territorio e sistema delle tutele" del PSC. All'interno dei perimetri così delineati il RUE prevede, per quanto riguarda le aree a destinazione produttiva, un'articolazione nelle seguenti tipologie di aree, e ne determina le relative perimetrazioni:
 - aree AP_0 - aree di interesse ambientale in ambiti prevalentemente produttivi ad assetto urbanistico consolidato,
 - aree AP_1 - aree produttive ad assetto urbanistico consolidato,
 - aree AP_2 - aree con destinazione terziaria, direzionale, commerciale, ricettiva, ad assetto urbanistico consolidato,
 - aree AP_3 - aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione,
 - aree AP_4 - aree di trasformazione per usi produttivi,
 - aree AP_5 - aree per impianti di rottamazione e per impianti di lavorazione inerti.Gli "ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato" possono comprendere "aree di interesse ambientale in ambiti residenziali ad assetto urbanistico consolidato" (AC_0) o "aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato" (AC_1) per le quali valgono le specifiche previsioni del RUE relative alle aree AC_0 o AC_1.

[...]

5. Le aree AP_1 (aree produttive ad assetto urbanistico consolidato), identificate nella cartografia del RUE, sono costituite da quelle porzioni di tessuto urbano per usi produttivi edificato con continuità. Il RUE attribuisce a tali aree un indice non superiore a 0,55 mq/mq, da assumere come riferimento per le nuove edificazioni, fatte comunque salve le eventuali superfici esistenti maggiori del suddetto indice, da assumere come riferimento per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione e contestuale nuova costruzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

[...]

10. Negli ambiti AP il RUE può prevedere l'insediamento di esercizi commerciali di vicinato e medio-piccole strutture di vendita, mentre l'insediamento di medio-grandi strutture di vendita non alimentari è ammissibile solo tramite POC.
11. Gli ambiti AP sono normalmente soggetti ad intervento diretto. Nel caso delle aree AP_4 l'intervento dovrà essere convenzionato al fine di garantire la realizzazione di opere di pubblica utilità (parcheggi, piste ciclabili, ecc.), tramite intervento edilizio diretto, ma di tipo convenzionato ovvero tramite PUA, in relazione all'entità e alla complessità dell'intervento da attuare. Il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, ovvero in base a specifiche esigenze di interesse pubblico può prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano urbanistico attuativo (PUA), anche modificando il perimetro degli ambiti individuati dal presente PSC, per ricomprendere aree destinate o da destinare a parcheggi o viabilità o a verde pubblico, da assoggettare a progettazione unitaria. Per gli ambiti così individuati saranno applicati parametri urbanistici ed edilizi indicati dal POC, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti NTA.
12. Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di dotazioni territoriali carenti (attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo, ovvero necessarie per migliorare la qualità dei tessuti urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico), il PSC individua, nella perequazione urbanistica, il meccanismo per l'acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, è possibile acquisire, tramite la perequazione urbanistica, aree o fabbricati collocati nell'ambito AP, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l'attribuzione da parte del POC di un indice edificatorio pari all'indice assegnato dal RUE all'area oggetto di acquisizione (per le aree) e della SU esistente alla data di adozione del PSC maggiorata del 20% (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR), a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA, l'indice da applicare sull'area di decollo (per le aree) potrà essere straordinariamente incrementato nella misura massima di un ulteriore 0,15 mq/mq e la percentuale di maggiorazione della SU esistente alla data di adozione del PSC (per i fabbricati) potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito APR di atterraggio.
13. Gli insediamenti produttivi idroesigenti, di nuova realizzazione o quelli esistenti, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione, dovranno adottare soluzioni tecnologiche che massimizzino il riuso, il riciclo della risorsa idrica e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili.

[...]

15. Negli ambiti AP è consentito l'utilizzo di superficie scoperta per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Gli impianti fotovoltaici non integrati sono soggetti a titolo abilitativo secondo le procedure e modalità previste dalla normativa vigente. Gli impianti fotovoltaici superiori a 1 Mwp sono autorizzabili se previsti nel Piano Energetico Comunale che ha il compito di definire, sulla base del fabbisogno energetico, la pianificazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzabili sul territorio comunale. Qualora il Comune non sia dotato di uno strumento di pianificazione sul tema energetico e comunque fino alla approvazione dello stesso sono autorizzabili secondo le modalità e procedure previste dalla normativa di settore vigente. A garanzia degli obblighi di demolizione e bonifica del terreno al momento della dismissione dell'impianto ed il ripristino dei luoghi dovrà essere fornita apposita garanzia fideiussoria.
16. Negli ambiti AP ricompresi in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale" e ricadenti all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR) o delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR, l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui ai successivi artt. 23, 24, 43, 50 e 51, delle presenti NTA.

[...]

Art. 54

Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs. 42/2004

1. Le fasce di tutela delle acque pubbliche sono le ulteriori aree che possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua, al deflusso delle acque sotterranee, nonché a funzioni naturalistiche e paesaggistiche, e corrispondono alle fasce previste dall'art. 142, comma 1, lett. c, del DLgs. 42/2004. Esse sono riportate indicativamente nella cartografia del PSC, ma deve intendersi che la fascia di tutela è da considerare corrispondente a 150 metri dalle sponde o piede degli argini fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Le fasce di tutela delle acque pubbliche sono principalmente rivolte a mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni paesaggistiche degli ambienti fluviali, nonché a valorizzare/potenziare la fruizione dell'ambiente fluviale e perfluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi sono assoggettati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art 146 del DLgs. 42/2004, come modificato dall'art. 2 comma s) del DLgs. 63/2008, secondo quanto disposto dall'art. 94 della LR n. 3 del 1999.
4. Le presenti norme non si applicano ai corsi d'acqua o ai tratti di corsi d'acqua (tombati o non tombati), ancorchè cartografati nelle tavole del PSC, per i quali sia stato escluso il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 46, comma 4-6, della L.R. 31/2002.

Art. 58 **Dossi/paleodossi**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei dossi/paleodossi, rappresentati con apposita grafia nelle tavole di PSC, allo scopo di salvaguardarne le caratteristiche altimetriche, di preservare le morfostutture come segno testimoniale della formazione ed evoluzione della pianura alluvionale e di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico del programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile.
2. Nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche della morfostuttura su cui si interviene; non potranno pertanto essere previsti interventi edilizi o infrastrutturali che comportino rilevanti modificazioni morfologiche, in termini di sbancamenti e/o riporti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture per usi produttivi, gli interventi consentiti dovranno essere compatibili con la struttura idraulica del dosso; la realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale s'interviene.
4. Qualora sia necessario realizzare interventi infrastrutturali che comportino una rilevante modifica dell'andamento planimetrico o altimetrico della morfostuttura, per una dimostrata e non altrimenti soddisfacibile necessità, il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità idraulica e di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.
5. Nelle aree interessate da dossi/paleodossi non sono ammessi:
 - le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
 - gli impianti di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;
 - l'insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di attività a rischio di cui all'art. 45 comma 2, lettera A2 delle NTA del PTA della RER; la previsione di nuove attività di questo tipo, qualora tale esigenza non risulti altrimenti soddisfacibile tramite localizzazioni alternative, dovrà essere corredata da un'apposita indagine idrogeologica che accerti le condizioni di protezione della risorsa idrica sotterranea e definisca, in caso di necessità, eventuali prescrizioni attuative che garantiscano tale protezione.



Figura 32 - Estratto Tavola T.2 PSC

Legenda:

-  Zone di tutela degli elementi della centuriazione (Art.24 NTA PSC)
-  Perimetro dei centri abitati
-  Viabilità storica (Art. 28 NTA PSC)
-  Canali storici (Art. 29 NTA PSC)

Art. 24

Zone di tutela degli elementi della centuriazione

1. Le "zone di tutela degli elementi della centuriazione", individuate con apposita grafia nelle tavole del PSC, con riferimento all'art. 8.2 del PTCP, sono costituite da ambiti nella cui attuale struttura permangano segni, sia localizzati sia diffusi della centuriazione quali, a titolo esemplificativo, le strade pubbliche, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame topografico, alla divisione agraria romana.
2. Le zone di tutela degli elementi della centuriazione comprendono:
 - gli "elementi della centuriazione" rappresentati nelle tavole T.2 del PSC, che corrispondono agli elementi costitutivi della centuriazione formati dal reticolo di assi stradali ortogonali (cardini e decumani) e dai canali/scoli persistenti;
 - le aree interne della centuriazione, cioè le parti di territorio (centurie o quadre) delimitate dagli elementi costitutivi della stessa (cardini e decumani) in cui l'organizzazione agraria tradizionale impostata dalla centuriazione romana è rimasta inalterata nel tempo. Sono elementi caratterizzanti delle zone centuriate: l'orientamento e la ripartizione dei campi agricoli, le case coloniche, le piantate e i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame topografico, alla divisione agraria romana.

Le disposizioni di cui al presente articolo, relative alle "zone di tutela degli elementi della centuriazione" non si applicano all'interno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR) o delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR.
3. Il PSC considera, ai fini della tutela degli "elementi della centuriazione", una fascia di rispetto per gli elementi costitutivi della centuriazione (assi stradali e canali/scoli). Tale fascia comprende la sede stradale o l'alveo del canale ed una fascia di rispetto per un'ampiezza pari a 5 metri per lato a partire dal margine della banchina stradale o dal ciglio/arginatura del canale.
4. Nella fascia di rispetto degli elementi della centuriazione di cui sopra è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione. Tali elementi devono essere tutelati e valorizzati anche al fine della realizzazione delle reti ecologiche di cui all'art. 40. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione, e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci.

5. Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione sono ammesse le infrastrutture e gli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali:
 - linee di comunicazione viaria;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
 - sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;qualora siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli elementi della centuriazione.
6. E' vietato alterare le caratteristiche degli elementi, della struttura e delle aree interne dell'impianto storico della centuriazione in coerenza con la disciplina di tutela del PTCP.
Eventuali nuovi insediamenti urbani nelle aree centuriate devono garantire la coerenza con l'organizzazione territoriale e il rispetto degli elementi della centuriazione individuati dal PSC.
7. Nel caso di nuovi insediamenti di trasformazione urbana che interessino "elementi della centuriazione", il PUA è soggetto al nulla-osta della competente Soprintendenza, sulla base di sondaggi archeologici preliminari obbligatori, secondo le modalità indicate al comma 2 dell'art. 19 delle presenti NTA e il nulla-osta della Provincia di Bologna, ai sensi del PTCP.
8. Per ogni intervento comportante esecuzione di scavi delle aree della centuriazione individuate dal PSC, non già edificate, è necessario che i relativi progetti siano accompagnati da una relazione di valutazione di rischio archeologico a cura di un archeologo, che deve valutare la necessità o meno di effettuare sondaggi archeologici preliminari e/o controlli in corso d'opera, da inviare anche al locale Museo Archeologico Ambientale.
9. Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione, oltre all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e fermo restando che ogni intervento che intacchi il sottosuolo (intendendosi qualunque tipo di escavazione in quanto distruttiva dello stato preesistente del sottosuolo) deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono comunque consentiti:
 - a) qualsiasi intervento sugli edifici e sugli altri i manufatti edilizi esistenti, nei limiti stabiliti dal RUE;
 - b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
 - c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;

- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- f) realizzazione di recinzioni, passi carrai, pavimentazioni, che non intacchino in modo significativo il sottosuolo.

Le opere di cui alle lettere c) ed d) e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera b) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. Per la realizzazione di pavimentazioni stradali, richieste per motivi di sicurezza dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso Codice, in prossimità dell'intersezione con la viabilità pubblica, non potranno essere utilizzati asfalti bituminosi scuri, ma si dovranno impiegare tecniche e materiali che diano la percezione di strade rurali non-asfaltate, così come tipiche del territorio rurale.

Art. 28

Viabilità storica

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela della viabilità storica, individuata nelle tavole del PSC, ai sensi dell'art. A-8, comma 1, LR 20/2000 e dell'art. 8.5 del PTCP, comprensiva della sede viaria storica, degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili come ponti, pilastri ed edicole, fontane, pietre miliari, parapetti, arredi, ecc.
2. Gli interventi sulla viabilità storica devono essere volti alla tutela delle infrastrutture viarie, mediante il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - la viabilità storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che temporaneamente e per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - oltre alle caratteristiche strutturali (tracciato e sezione) della viabilità storica extraurbana, sono sottoposti a tutela anche le pavimentazioni e gli eventuali elementi di arredo e di pertinenza storico-testimoniali, salvo situazioni dettate da adeguamenti al codice della strada o per la tutela della pubblica sicurezza. E' in ogni caso vietato modificare le pavimentazioni esistenti ed asfaltare strade

storicamente bianche; per tali strade sono tuttavia ammessi interventi di depolverizzazione o similari;

- devono essere mantenuti gli attuali toponimi; le eventuali deliberazioni comunali in materia toponomastica dovranno evitare denominazioni diverse da quelle conservate, a meno che la nuova denominazione non sostituisca denominazioni recenti ripristinando le antiche;
- all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato è vietata l'affissione di cartelli e di segnaletica pubblicitaria e commerciale in margine alla viabilità storica, fatte salve le indicazioni relative ad attività presenti sul territorio, le indicazioni turistiche e la segnaletica direzionale e informativa;
- sono sottoposti a tutela le targhe, i cartelli e la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico, sia isolata che affissa o comunque connessa agli edifici;
- gli interventi di allargamento della sede stradale devono essere realizzati nel rispetto di manufatti di rilevanza storica connessi al corpo stradale o al corso d'acqua eventualmente ad esso affiancato o di edifici soggetti a tutela, eventualmente presenti ai margini della strada;
- devono essere salvaguardati gli elementi di particolare interesse storico-testimoniale (guadi, arginature, terrapieni difensivi, ecc.);
- deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso alla sede stradale (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.), provvedendo alla riqualificazione delle componenti vegetali presenti, ripristinando i caratteri vegetazionali (scelta delle specie e loro associazione) tipici del paesaggio locale;
- devono essere salvaguardati gli incroci, i bivii e le diramazioni del tronco principale, salvo situazioni dettate da adeguamenti al codice della strada o per la tutela della pubblica sicurezza;
- devono essere preferite, ove possibile, soluzioni non invasive per l'installazione di pali, tralicci, manufatti connessi alle reti di pubblica illuminazione, telefoniche, ecc., che non compromettano la qualità ambientale del tracciato, ricercando possibili soluzioni alternative mediante interventi di interrimento;
- i tratti viari non più utilizzati interamente per la rete della mobilità veicolare dovranno essere preservati dalla totale scomparsa o dalla perdita di leggibilità, eventualmente valorizzandoli quali itinerari ciclabili e/o pedonali di interesse paesaggistico, naturalistico e culturale, senza alterazione degli elementi strutturali della strada storica (tracciato, sezione, pavimentazione, pertinenze);
- gli eventuali interventi di adeguamento alle disposizioni sulle caratteristiche strutturale e tecniche della viabilità previste dal Codice della strada o da altri strumenti di pianificazione sovraordinata, dovranno preferibilmente essere realizzati tramite interventi alternativi all'allargamento delle sedi stradali, quali la realizzazione di piazzole, introduzione di sensi unici, posa di specchi stradali, spazi di fermata ed altri;
- le opere di mitigazione acustica a risanamento di situazioni esistenti in applicazione al DM 29/11/2000 o per interventi di adeguamento stradale sono ammesse solo sulla scorta di un apposito studio di inserimento paesaggistico ambientale valutato positivamente dalla CQAP. La realizzazione di barriere acustiche, terrapieni e qualsiasi altro manufatto invasivo finalizzati alla mitigazione acustica per nuova edificazione o ampliamento dell'esistente dovrà essere oggetto di attenta valutazione al fine di minimizzarne il potenziale impatto paesaggistico. Tali interventi dovranno essere localizzati e progettati in modo da non necessitare di

opere di mitigazione costituite da manufatti in elevazione, garantendo comunque il rispetto dei limiti acustici.

Art. 29 **Canali storici**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei canali storici, individuati nelle tavole del PSC quale parte integrante dell'infrastrutturazione storica del territorio rurale ai sensi dell'art. A-8 della L. 20/2000 e dell'art. 8.4 del PTCP.
2. Il sistema dei canali storici comprende anche i manufatti a questi correlati, quali chiuse, sbarramenti, ponti storici.
3. Gli interventi sui canali storici devono essere volti alla tutela degli stessi, secondo le seguenti prescrizioni:
 - devono valorizzare il ruolo di testimonianza culturale e di presenza paesaggistica dei canali storici e degli elementi ad essi correlati, anche al fini di trasmettere la conoscenza del loro funzionamento,
 - gli interventi di manutenzione non devono comunque pregiudicare in toto la vegetazione riparia e la funzione di connettivo ecologico di questa; a tal fine dovranno adottarsi tecniche quali lo sfalcio alternato delle sponde e lo sfalcio in periodi lontani da quelli di nidificazione delle specie acquatiche,
 - non sono ammesse alterazioni degli elementi strutturali dei canali storici (dimensioni, sezione, arginature, intersezioni) e dei manufatti di valore storico testimoniale (quali ponti in muratura, chiuse, sbarramenti); ove questi si rendessero necessari per ragioni di tutela idraulica o per altre significative ragioni di pubblica utilità, l'ente gestore del canale storico proporrà al Comune il raggiungimento di un accordo di programma, eventualmente preceduto dallo svolgimento di una conferenza di servizi, che, ove venga raggiunta la relativa intesa, assumerà efficacia di titolo abilitativo dell'intervento,
 - non sono ammessi tombamenti.
4. Ai canali storici si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 49 delle presenti NTA.

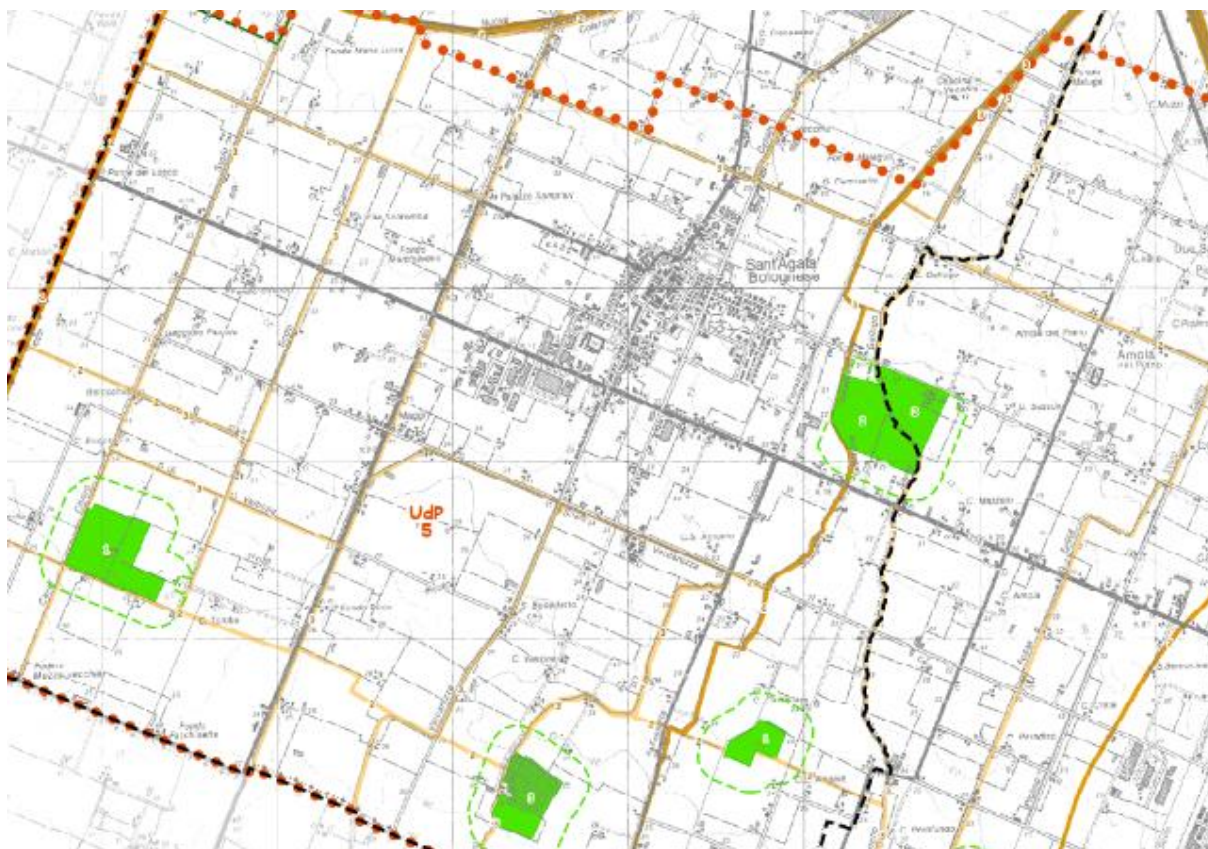


Figura 33 - Estratto Tavola T.3 PSC

Legenda:

- Unità di paesaggio Udp 5 - Pianura Centuriata di Sant'Agata e San Giovanni
- Nodi ecologici semplici
- Zone di rispetto nodi ecologici semplici
- Corridoi ecologici principali
- Corridoi ecologici locali

4.19. RUE UNIONE TERRE D'ACQUA - COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

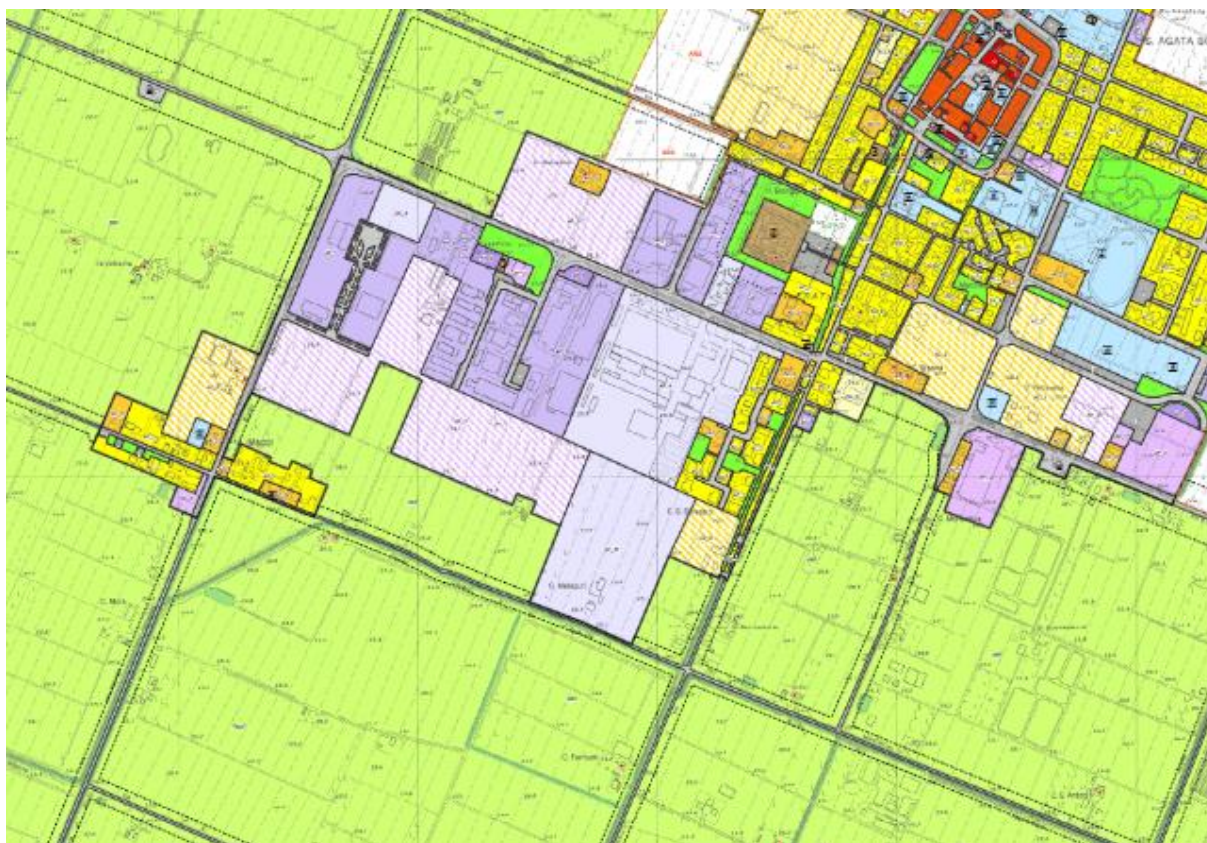


Figura 34 - Estratto Tav. SA/Tc RUE

Legenda:



AP_4, Aree di trasformazione per usi produttivi (Art. 45 RUE)



AP_3, Aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione (Art.44 RUE)

Alla luce di tutti gli strumenti urbanistici analizzati, si può concludere che non vi si ravvisano criticità in relazione alla pianificazione vigente.